

Allegato 2

Regione Toscana
Direzione generale delle Politiche formative e dei Beni culturali
Settore FSE e Sistema della Formazione e dell'Orientamento



SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE NEL QUADRO DEGLI STANDARD MINIMI NAZIONALI

ALLEGATO A

**Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002**

*Testo coordinato con le modifiche approvate con DGR 731/2010, DGR 591/2011, DGR 559/2013 e
DGR.../2015*

Contenuti del documento

A) Caratteristiche del Repertorio Regionale delle Figure professionali e modalità di aggiornamento	4
A.1 Struttura di descrizione degli standard professionali regionali	4
A.2 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure professionali	7
A.2.1 Criteri per la costruzione, la gestione e l'aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure professionali	7
A.2.2 Attività di manutenzione e aggiornamento del Repertorio	8
A.2.2.1 Procedura per la modifica e/o integrazione al Repertorio	8
A.2.2.2 Funzione dell'esperto di settore e procedura per la formazione dell'elenco regionale	10
B) Standard per i processi di riconoscimento e certificazione delle competenze	13
B.1 Caratteristiche generali dei processi di riconoscimento e certificazione delle competenze	13
B.1.1 Struttura di descrizione degli standard per i processi ed i servizi di riconoscimento e certificazione delle competenze	14
B.2 Il processo di descrizione delle competenze	15
B.3 Il processo di dichiarazione degli apprendimenti	15
B.3.1 La funzione di dichiarazione degli apprendimenti	16
B.4 Il processo di 'validazione delle competenze' acquisite in contesti di tipo non formale e informale	17
B.4.1 I soggetti coinvolti nel processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di tipo non formale e informale	18
B.4.2 Fasi ed attività previste nel processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di tipo non formale e informale	19
B.4.2.1 Attivazione e svolgimento del processo	19
B.4.2.2 Esiti del processo	19
B.5 Il processo di certificazione delle competenze	20
B.5.1 Caratteristiche e prodotti del processo di certificazione	20
B.5.1.1 Qualifiche regionali	20
B.5.2 Il ruolo dell'amministrazione	21
B.5.3 Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze	22
B.5.3.1 Requisiti soggettivi	22
B.5.3.2 Finalità e condizioni di permanenza nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze	23
B.5.4 L'esame per la verifica delle competenze ed il rilascio di certificazione	24
B.5.4.1 Attivazione della procedura di esame	24
B.5.4.2 Composizione della Commissione d'esame	24
B.5.4.3 Insediamento della Commissione e attività preparatorie	26
B.5.4.4 Realizzazione delle prove	27
B.5.4.5 Valutazione degli esiti delle prove e conclusione dell'esame	28
B.5.4.6 Esiti dell'esame e relative attestazioni	29
B.6 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento degli standard relativi ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze	30
C) Standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi	31
C.1 Standard di percorso relativi a "filieri" formative specifiche	32
C.2 Standard generali attinenti il processo di erogazione	41
C.2.1 Standard relativi alla struttura del percorso	41
C.2.1.1 Rapporto tra apprendimento e percorso formativo	41

C.2.2 Standard minimi relativi ai percorsi formativi.....	41
C.2.2.1 Ruolo specifico dell'organismo formativo	41
C.2.2.2 Frequenza	42
C.2.2.3 Stage/tirocinio curriculare.....	42
C.2.2.4 Distinzione tra riconoscimento di crediti formativi e certificazione di competenze.....	43
C.2.2.5 Prerequisiti in ingresso, progressività nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e spendibilità dei risultati acquisiti	44
C. 3 Standard generali attinenti la progettazione delle attività formative	46
C.3.1 Standard di progettazione dei contenuti	46
C.3.1.1 Gli standard di progettazione per le competenze chiave	46
C.3.1.2 Gli standard di progettazione per le competenze tecnico-professionali	47
C.4 Standard formativi attinenti percorsi specificatamente finalizzati al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività normate da specifiche discipline di settore ("dovuti per legge")	52
C.5 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento degli standard per i percorsi formativi....	53
C.6 Disciplina e procedure per la gestione delle/dei qualifiche/percorsi formativi normati da legge (DPL) e dei profili professionali attivabili nella fase transitoria.....	53
C.6.1 I descrittori dei percorsi formativi.....	54
C.6.2 I requisiti minimi relativi ai percorsi formativi.....	54
C.6.2.1 Standard minimi relativi ai requisiti d'ingresso ed alla durata dei percorsi formativi.....	55
C.6.3 Standardizzazione delle denominazioni dei profili professionali	55
C.6.4 Verifica del possesso dei requisiti minimi di ingresso	55
C.6.4.1 Riconoscimento dei crediti in ingresso ai percorsi formativi.....	60
C.6.5 La gestione del Repertorio regionale dei profili professionali.....	60
C.6.5.1 Procedura di presentazione delle proposte di nuove/i qualifiche/percorsi normati da legge.....	60
C.6.6 Svolgimento delle prove d'esame e condizioni per il rilascio di attestazioni di qualifica connesse ai profili professionali regionali e altre tipologie di attestazioni.....	61
C.6.6.1 Prove d'esame	62
C.6.6.2 Attestato di qualifica professionale	63
C.6.6.4 Attestato di frequenza	63

A) Caratteristiche del Repertorio Regionale delle Figure professionali e modalità di aggiornamento

Il sistema degli standard professionali di riferimento per il sistema regionale integrato di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro è costituito dal Repertorio regionale delle Figure professionali di cui all'articolo 66 ter del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002.

La Regione assicura, laddove necessario, l'adeguamento del Repertorio regionale al quadro nazionale degli standard professionali minimi in via di definizione.

Gli standard professionali, intesi come caratteristiche minime che descrivono i contenuti di professionalità delle principali figure professionali e descritti nel Repertorio Regionale delle Figure professionali, costituiscono il riferimento per:

- la progettazione e realizzazione di interventi e servizi;
- la certificazione delle competenze, anche attraverso la validazione di quelle acquisite in contesti non formali ed informali;
- il monitoraggio e la rilevazione dei fabbisogni di formazione espressi dal sistema economico-produttivo e del lavoro;
- la valutazione ex ante dei progetti per la verifica della rispondenza dell'offerta formativa ai fabbisogni rilevati ed alle esigenze degli utenti

A.1 Struttura di descrizione degli standard professionali regionali

Gli standard professionali di riferimento per la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione professionale e dei servizi di incontro domanda-offerta di lavoro sono contenuti nel Repertorio regionale delle Figure professionali di cui all'articolo 66 ter del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002.

Le *Figure professionali* sono organizzate in settori di attività economica e per ambiti di attività, cui esse fanno prevalentemente riferimento.

Ciascuna Figura professionale rappresenta un insieme di caratteristiche di professionalità; in tal senso, essa viene definita "a banda larga", poiché assume una valenza ad ampio spettro e costituisce un riferimento funzionale alla organizzazione del sistema degli standard.

La Figura professionale è identificata dai seguenti descrittori

Denominazione Figura
Settore di riferimento
Ambito di attività
Livello di complessità
Descrizione
Contesto di esercizio
Tipologia rapporti di lavoro
Collocazione contrattuale
Collocazione organizzativa
Opportunità sul mercato del lavoro
Percorsi formativi
Indici di conversione
(sistemi di classificazione a fini statistici)
ISCO
ISTAT Professioni
ISTAT ATECO
(sistemi di classificazione e repertori di descrizione)
Repertori regionali per la formazione professionale
Repertorio nazionale delle specializzazioni per i percorsi IFTS
Repertorio nazionale delle figure per i percorsi IeFP
Fonti documentarie
ELENCO AREE DI ATTIVITA'
per ciascuna Area di Attività (AdA)
DENOMINAZIONE ADA
Descrizione della performance
Unità di Competenze (UC)
Conoscenze
Capacità

Il descrittore “*Denominazione*” identifica la Figura professionale attraverso l’esplicitazione di alcune caratteristiche distintive in termini di attività e di livello di complessità di esercizio, sulla base di standard di denominazione definiti per tutte le Figure che compongono il Repertorio regionale.

I “*Settori di riferimento*” e gli “*Ambiti di attività*” costituiscono i criteri di organizzazione delle Figure professionali.

I *settori di riferimento* rappresentano una dimensione macro del sistema economico-produttivo toscano, omogenea per tipologia di attività produttiva e/o di beni/servizi prodotti, cui appartengono le Figure del Repertorio Regionale. Le Figure professionali organizzate per settore sono inoltre ulteriormente raggruppate in *ambiti di attività*, sulla base della funzione presidiata.

Il descrittore “*Livello di complessità professionale o di esercizio*” specifica il grado di complessità di esercizio della professionalità della Figura professionale ed è definito attraverso una classificazione standard dei livelli di complessità.

GRUPPO-liv.esercizio A	Questo gruppo-livello di esercizio raggruppa figure professionali che svolgono attività che prevedono l'utilizzo di strumenti e tecniche e la padronanza di conoscenze generali relative al settore, ai processi e ai prodotti; tali attività consistono in lavori di tipo esecutivo, tecnicamente anche complessi, che possono essere svolti in autonomia nei limiti delle tecniche ad essi inerenti.
GRUPPO-liv.esercizio B	Questo gruppo-livello di esercizio raggruppa figure che svolgono attività tecniche che prevedono l'utilizzo di strumenti, tecniche e metodologie anche sofisticate e che presuppongono la padronanza di conoscenze tecniche e scientifiche specialistiche e di capacità tecnico-professionali complesse; lo svolgimento di tali attività avviene in autonomia nei limiti dei rispettivi obiettivi e può inoltre comportare gradi di autonomia e responsabilità rispetto ad attività di programmazione o coordinamento di processi e di attività. Questo gruppo-livello rende conto prevalentemente della caratterizzazione tecnica delle figure, con gradi diversi di complessità.
GRUPPO-liv.esercizio C	Questo gruppo-livello di esercizio raggruppa figure che svolgono un'attività professionale che prevede la padronanza delle conoscenze tecniche e scientifiche della professione e di tecniche complesse nell'ambito di una varietà di contesti ampia e spesso non predefinibile; si tratta di un'attività professionale che comporta un'ampia autonomia e frequentemente una rilevante responsabilità rispetto al lavoro svolto da altri e alla distribuzione di risorse, così come la responsabilità personale per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione.

Il descrittore “*Descrizione*” mira a sintetizzare gli elementi distintivi che permettono di collocare la Figura nel suo contesto e campo d’azione.

Il descrittore “*Indici di conversione*” raccoglie, distinguendoli, i riferimenti ai principali sistemi di classificazione ufficiali a fini statistici (ISCO, ISTAT Professioni CPI, ATECO) ed i riferimenti ad altri repertori descrittivi realizzati in Italia da altri soggetti istituzionali (IFTS, IeFP, repertori regionali). I sistemi ai quali sono referenziate le Figure del Repertorio sono individuati sulla base della loro significatività a livello nazionale e del loro livello di aggiornamento.

Le “*Aree di Attività (AdA)*”, in numero non inferiore a tre e non superiore a nove, costituiscono il riferimento chiave della descrizione di ciascuna Figura professionale in quanto denotano il contenuto essenziale dell’attività professionale caratteristica della Figura. Tale contenuto, sinteticamente descritto attraverso un “*Titolo*”, è declinato nei termini della prestazione attesa complessiva nella “*Descrizione della performance*” e trova corrispondenza biunivoca con la *Unità di Competenze* necessaria allo svolgimento della performance. Ogni *Unità di Competenze* descrive l’insieme strutturato delle *Conoscenze* e delle *Capacità*, ciascuna in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, ritenute indispensabili per presidiare l’Area di Attività cui essa fa riferimento.

Completa la descrizione della Figura, permettendone una migliore identificazione, un set di descrittori del “*Contesto di esercizio*” nel quale agisce in modo prevalente la professionalità di cui la Figura costituisce la rappresentazione astratta.

Tali descrittori sono

- tipologie prevalenti di rapporti di lavoro
- prevalente/i collocazione/i contrattuale/i
- prevalenti collocazioni organizzative
- principali opportunità sul mercato del lavoro
- tipologie di percorsi formativi che generalmente permettono l’acquisizione delle competenze caratteristiche della Figura.

Trattandosi di descrittori il cui contenuto è funzionale a contestualizzare lo standard minimo costituito dalla Figura, i descrittori del contesto di esercizio non hanno carattere vincolante e non rispondono ad un’istanza di esaustività, ma a quella di dare un’indicazione significativa delle condizioni di contesto prevalenti.

La descrizione della figura professionale rispetta il principio del mainstreaming adottato dalla Regione quale approccio metodologico nella definizione delle proprie politiche; pertanto l’eventuale uso nella descrizione delle singole figure di un diverso genere è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde, pertanto, solo ad esigenza di semplicità di testo.

I contenuti dei descrittori che identificano la Figura sono formalmente adottati mediante decreto dal dirigente del Settore Formazione e Orientamento (d’ora in avanti “Settore regionale competente”) e raccolti nel Repertorio Regionale delle Figure professionali.

A.2 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure professionali

A.2.1 Criteri per la costruzione, la gestione e l’aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure professionali

Al fine di rappresentare in maniera standardizzata le professionalità rappresentative della Toscana, le Figure professionali del Repertorio Regionale sono individuate tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze del mondo produttivo e del lavoro regionale, e sono descritte secondo modalità condivise tra tutti gli attori dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro. In tal senso i contenuti dei descrittori dello standard professionale sono definiti attraverso un processo di condivisione tra le amministrazioni regionale e provinciali, le Parti sociali e gli altri attori istituzionali del sistema regionale, sulla base di istruttorie tecniche di livello settoriale e avvalendosi di un apparato scientifico-metodologico condiviso.

Successivamente alla sua adozione, qualsiasi variazione di contenuto all’interno del Repertorio Regionale delle Figure professionali deve essere elaborata e formalizzata secondo apposite procedure.

L’amministrazione regionale provvede alla predisposizione ed alla gestione del sistema informativo di supporto alla diffusione ed all’utilizzo del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, quale raccolta formalizzata di standard professionali di riferimento per il sistema regionale dei servizi di formazione e istruzione professionale e dei servizi al lavoro. Il sistema informativo concorre a:

- garantire la visibilità e l’accessibilità al Repertorio a tutti i cittadini,

- agevolare il lavoro di manutenzione degli standard e le procedure di aggiornamento degli stessi, in un contesto di controllo formale e sostanziale delle stesse,
- garantire l'integrazione del Repertorio con gli altri sistemi informativi esistenti nei sistemi di formazione e istruzione professionale e dei servizi al lavoro, al fine di supportare gli operatori nell'erogazione dei rispettivi servizi.

A.2.2 Attività di manutenzione e aggiornamento del Repertorio

Il dirigente della competente struttura regionale è responsabile dell'attività di manutenzione e aggiornamento del Repertorio avvalendosi del supporto di:

- a) tre esperti individuati in base al settore di riferimento dalla Commissione regionale permanente tripartita;
- b) tre componenti individuati dal Comitato di coordinamento istituzionale;
- c) tre esperti individuati dallo stesso dirigente tra gli operatori del settore e gli esperti dell'elenco di cui all'articolo 66 decies comma 6 del DPGR 47/R e s.m.i.

La Commissione regionale permanente tripartita nomina i tre esperti di cui alla lettera a) per ciascun settore del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

Il dirigente della competente struttura regionale garantisce la gestione e l'aggiornamento del Repertorio avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e svolge le seguenti attività:

- verifica e valida le proposte di integrazione e/o modifica del Repertorio;
- individua eventuali nuove Figure professionali da inserire nel Repertorio e ne valida le descrizioni;
- individua eventuali settori economici aggiuntivi e ne valida le descrizioni;

Svolge le proprie attività utilizzando procedure formalizzate e trasparenti e garantendo l'efficacia e l'efficienza del lavoro di manutenzione ed implementazione del Repertorio.

Per la validità delle proposte di cui ai punti 1), 2), 3) è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti.

Per l'istruttoria del proprio lavoro, il dirigente si avvale del Settore regionale competente, che provvede anche alla predisposizione degli atti formali con i quali le proposte di modifica e/o integrazione del Repertorio vengono adottate dalla Regione.

A.2.2.1 Procedura per la modifica e/o integrazione al Repertorio

Possono presentare proposte di emendamenti e/o integrazioni ai contenuti del Repertorio e/o creazione di nuove Figure professionali e/o definizione di nuovi Settori economici regionali per la classificazione delle Figure professionali il Dirigente del settore, i settori regionali/provinciali competenti ed i diversi soggetti economici e sociali interessati.

Affinché possa essere sottoposta ad esame e valutazione, la proposta di modifica/integrazione deve essere costituita da:

- richiesta di valutazione, redatta sulla base del fac-simile predisposto dal Settore regionale competente

- documentazione descrittiva delle modifiche/integrazioni proposte, redatta sulla base dello specifico modulo e delle Linee guida per la compilazione, entrambi predisposti dal Settore regionale competente.

L'intera proposta deve essere inviata al Settore regionale competente attraverso posta elettronica certificata.

Con la ricezione della proposta, mediante apposizione del numero di protocollo da parte del Settore citato, si avvia la procedura di esame, valutazione e validazione. Tale procedura non può superare la durata massima di sei mesi.

Fase istruttoria

Il Settore regionale competente effettua l'esame istruttorio della proposta pervenuta, attraverso:

- la verifica della correttezza formale della proposta, ovvero:
 1. che sia stata utilizzata la modulistica adeguata,
 2. che la modulistica sia stata correttamente compilata in tutte le parti previste,
- la definizione del termine ultimo per la conclusione dell'intero procedimento di esame e valutazione della proposta.

Qualora in fase di istruttoria si renda necessario richiedere integrazioni delle proposte presentate, il Settore regionale competente provvede a richiederle ai soggetti proponenti mediante posta elettronica certificata, ponendo un termine per la risposta.

Qualora entro il termine dato le integrazioni richieste non risultino pervenute, la proposta di modifica/integrazione del Repertorio decade e la procedura di valutazione si interrompe. Qualora il soggetto proponente intenda riproporre l'aggiornamento/integrazione, deve riattivare dall'inizio la procedura.

Valutazione delle proposte

Le valutazioni di merito, effettuate dai soggetti di cui all'articolo all'articolo 66-ter comma 4 bis del DPGR 47/R/2003 e s.m.i., mirano a stabilire se:

- lo standard proposto presenta caratteristiche di significatività rispetto alle dinamiche evolutive del mondo produttivo regionale e del mercato del lavoro; qualora si tratti di una proposta di nuova Figura professionale, essa deve rappresentare un professionalità di interesse per il mercato del lavoro; qualora si tratti di modifiche ai contenuti di Figura esistente esse devono riguardare evoluzioni effettivamente emerse nel mondo produttivo;
- i contenuti afferenti la modifica proposta non coincidano o siano rintracciabili in altri standard del Repertorio o siano coerenti con i contenuti descrittivi esistenti;
- la proposta di modifica/integrazione è stata correttamente esplicitata nel rispetto degli standard descrittivi (Aree di Attività, Unità di Competenze, rapporto tra Aree di Attività e Unità di Competenze, livelli di complessità, etc.) sia in relazione al formato descrittivo che alle modalità di analisi e descrizione della professionalità caratteristica della Figura.

Il Dirigente del settore nella fase di esame delle proposte e delle relative istruttorie e valutazioni tecniche, ha la facoltà, laddove lo ritenga necessario, di richiedere ulteriori approfondimenti nella valutazione delle proposte o supplementi di istruttoria

Validazione degli esiti della valutazione delle proposte

In fase di validazione, il Dirigente del settore sulla base dell'esito della votazione a maggioranza dei soggetti di cui all'articolo all'articolo 66-ter comma 4 bis del DPGR 47/R/2003 e s.m.i. può

- validare una proposta di modifica/integrazione, in tal caso il Settore regionale competente predispose il provvedimento dirigenziale di approvazione della modifica/integrazione. La data di certificazione del decreto dirigenziale costituisce il termine temporale a partire dal quale entra in vigore il nuovo standard;
- non validare una proposta di modifica/integrazione, in tal caso il Settore regionale competente predispose il provvedimento dirigenziale di rigetto della modifica/integrazione e notifica tale esito al/ai soggetto/i proponente/i.

A seguito dell'approvazione degli aggiornamenti/integrazioni mediante decreto, il Settore regionale competente provvede all'aggiornamento del sistema informativo. I contenuti degli aggiornamenti inseriti sono identificati attraverso l'indicazione degli estremi del relativo decreto di approvazione, al fine di mantenere la tracciabilità degli aggiornamenti apportati al Repertorio. I contenuti obsoleti vengono archiviati ed adeguatamente segnalati come tali all'interno del sistema informativo.

A.2.2.2 Funzione dell'esperto di settore e procedura per la formazione dell'elenco regionale

Gli esperti di settore di cui all'articolo 66 decies comma 6 del DPGR 47/R/2003 e s.m.i. sono inseriti in un apposito Elenco regionale suddiviso in settore economici così come identificati nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

Per la costituzione dell'Elenco regionale degli esperti di settore, il dirigente del Settore regionale competente attiva una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla raccolta e selezione di candidature individuali, sulla base di requisiti minimi costituiti da:

1. esperienza maturata: aver svolto ruoli professionali riconducibili ad una o più figure professionali relative ai settori economici così come identificate nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Le attività professionali, pertinenti ai contenuti della valutazione, devono essere relative ad almeno cinque anni, ed esercitate anche non continuativamente negli ultimi dieci, in uno o più dei settori tra quelli individuati per la classificazione delle Figure professionali;
2. eventuali credenziali professionali: quali pubblicazioni, studi, ricerche, cataloghi, manufatti, etc. possedute in base a settori economici e ad ambiti professionali,

I candidati in possesso di tali requisiti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

- durata delle esperienze professionali (40/100);
- coerenza delle esperienze professionali (40/100);
- pertinenza delle credenziali professionali presentate (20/100);

L'idoneità ai requisiti richiesti è riconosciuta ai candidati che raggiungono il punteggio minimo di 60/100 relativamente ai criteri di cui sopra.

I candidati, una volta risultati idonei ai requisiti potranno essere inseriti nell'Elenco Regionale degli Esperti di Settore dopo aver effettuato obbligatoriamente le attività formative in presenza e a distanza (FAD sul portale di web learning della Regione Toscana sulla piattaforma TRIO).

L'iscrizione all'Elenco regionale avviene solo dopo aver conseguito l'esito positivo alle attività formative sopra indicate.

L'inserimento nell'elenco di cui sopra ha una validità di 5 anni.

La Regione, provvederà all'inserimento dei candidati nell'Elenco degli esperti di settore. All'interno di ciascun settore gli esperti sono suddivisi per provincia.

L'elenco sarà pubblicato sul BURT e sul sito della Regione Toscana.

Il Settore regionale competente provvede al periodico aggiornamento dell'elenco, mediante procedura di evidenza pubblica.

Successivamente alla pubblicazione sul sito dell'elenco regionale, nuove richieste di inserimento nell'Elenco regionale potranno essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'Elenco regionale verrà aggiornato sulla base delle verifiche di ammissibilità delle domande pervenute, con una cadenza almeno annuale.

La funzione dell'esperto di settore può essere svolta nei seguenti ambiti:

- a) Repertorio Regionale delle Figure Professionali di cui all'Articolo 66 ter, comma 4 bis del DPRG 47/R/2003 e s.m.i., per lo svolgimento di attività di revisione degli standard professionali (intere figure, Aree di Attività/Unità di Competenze, singole capacità/conoscenze, descrittori di carattere generale del contesto di esercizio, etc.) ed eventualmente, la descrizione di figure professionali specifiche individuate nell'ambito di ciascun settore economico e attività di aggiornamento/completamento della descrizione di figure professionali già elaborate in bozza.
- b) Commissione d'esame per la certificazione delle competenze di cui all'Articolo 66 decies - comma 2 lettera b) e comma 3 lettera b) del DPRG 47/R/2003 e s.m.i., per lo svolgimento della Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale in caso di rilascio di attestato di qualifica o di certificato delle competenze.
- c) Validazione delle competenze di cui all'Articolo 66 septies del DPRG 47/R/2003 e s.m.i., per lo svolgimento della Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale nell'ambito del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione.

La funzione di cui alle lettere b) e c) è coerente al decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 Giugno 2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 .

Nell'ambito della funzione di cui alla lettera a) agli esperti di settore di cui al comma 6 dell'articolo 66 decies del DPGR 47/R/2003 e s.m.i. non spettano indennità né rimborsi spese.

Nella nomina degli esperti viene garantito il rispetto del criterio di rotazione tra gli iscritti dell'elenco per ciascun settore economico così come individuati nel Repertorio.

La nomina terrà conto della coerenza dell'esperienza professionale dell'esperto di settore rispetto alla Figura/Unità di Competenze da aggiornare.

Nella nomina degli esperti per le funzioni di cui alle lettere b) e c) la nomina terrà conto anche dell'ambito territoriale, prioritariamente della provincia e in secondo luogo del territorio limitrofo, presso cui viene nominata la Commissione d'esame e/o attivata la procedura di validazione delle competenze.

B) Standard per i processi di riconoscimento e certificazione delle competenze

Il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione è costituito da un insieme di servizi e di soggetti erogatori di tali servizi istituzionalmente preposti a:

- supportare la persona in tali processi;
- garantire alla persona la spendibilità degli esiti dei processi attivati;
- garantire la qualità delle risorse professionali, dei dispositivi e degli strumenti predisposti per la realizzazione dei processi;
- garantire la trasparenza delle procedure messe in atto e delle registrazioni e/o attestazioni finali.

B.1 Caratteristiche generali dei processi di riconoscimento e certificazione delle competenze

I diversi processi di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale sono orientati da un lato alla valorizzazione e dall'altro alla messa in trasparenza delle competenze degli individui, in relazione ai diversi sistemi di istruzione e formazione, al sistema dei servizi per l'impiego ed al sistema delle imprese.

Essi devono contemperare:

- l'esigenza di standardizzazione, che si concretizza nel riferimento agli standard professionali relativi all'insieme delle Figure professionali che compongono il Repertorio Regionale delle Figure professionali;
- l'esigenza di riconoscimento, che si concretizza in un dispositivo che identifica e attesta lo specifico insieme di competenze acquisite da ciascun individuo, in modo che esse possano essere messe in relazione con i titoli e le qualifiche del sistema di istruzione e formazione professionale regionale;
- l'esigenza di correttezza e di equità che si concretizza nella verifica del possesso di competenze secondo procedure definite, trasparenti e codificate, in grado di attuare una adeguata verifica delle competenze possedute dalla persona;
- l'esigenza di garantire livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- l'esigenza di trasparenza che, nella logica sollecitata anche dalla Decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 (Europass) e dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) (2008/C 111/01), si concretizza nel fatto che i 'prodotti' dei processi di attestazione delle competenze sono predisposti in un'ottica di massima trasparenza e leggibilità dei contenuti in essi indicati, utilizzando riferimenti e linguaggi condivisi;

- l'esigenza di trasferibilità che, nella logica sollecitata anche dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2008 sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), delinea un quadro metodologico comune volto ad agevolare il trasferimento di crediti per i risultati dell'apprendimento da un sistema di qualifiche ad un altro o da un percorso di apprendimento ad un altro;
- l'esigenza di rispetto delle pari opportunità, che nella logica sollecitata dalla Direttiva di Refusione 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 novembre 2008 sulla parità retributiva, si concretizza nel divieto di discriminazione diretta ed indiretta fondata sul sesso nell'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, nonché nell'invito ad introdurre sistemi di classificazione delle professioni e delle competenze non stereotipati e conformi ai principi di parità tra uomini e donne.

B.1.1 Struttura di descrizione degli standard per i processi ed i servizi di riconoscimento e certificazione delle competenze

Gli standard minimi relativi al sistema regionale di riconoscimento e certificazione riguardano:

- le diverse tipologie di processi di "attribuzione di valore" alle competenze delle persone, ed i relativi dispositivi formalizzati in procedure;
- la qualità delle risorse anche professionali impegnate nell'erogazione dei servizi previsti dal sistema;
- le responsabilità ed i ruoli dei soggetti istituzionalmente preposti ad erogare i servizi;
- l'adozione di metodologie e strumenti condivisi e standardizzati per il riconoscimento e la certificazione delle competenze possedute dagli individui.

Il rispetto di tali standard assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione, in linea con i principali indirizzi e le principali acquisizioni a livello regionale, nazionale ed europeo in materia di rapporti tra diritti di cittadinanza, apprendimenti e lavoro.

L'articolazione interna degli standard per i processi ed i servizi di riconoscimento e certificazione deve assicurare l'adeguatezza dei dispositivi rispetto alle esigenze reali e specifiche dei cittadini e dei lavoratori, distinguendo tra:

1. *l'iter di validazione* di competenze acquisite attraverso esperienze non formali e informali, realizzato dal soggetto pubblico e finalizzato a migliorare l'occupabilità mediante la messa in trasparenza delle competenze professionali possedute, anche attraverso la loro successiva certificazione;
2. *l'iter di certificazione* di competenze finalizzato al rilascio di attestato di qualifica o certificato di competenze.

Tali processi coinvolgono, con ruoli e funzioni diverse, gli attori della formazione e dell'istruzione professionale, quelli dei servizi al lavoro, nonché le imprese che realizzano formazione per i propri dipendenti, e si distinguono in:

- descrizione delle competenze
- dichiarazione degli apprendimenti
- validazione delle competenze
- certificazione delle competenze

B.2 Il processo di descrizione delle competenze

Con l'espressione 'descrizione delle competenze' si indica nel sistema toscano il processo formalizzato ed i relativi dispositivi finalizzati a ricostruire e mettere in trasparenza le competenze comunque maturate e di cui la persona è in possesso. Tale descrizione viene realizzata dall'individuo stesso, con il supporto metodologico di un operatore qualificato, nell'ambito della rete dei servizi per l'impiego.

La descrizione delle competenze costituisce il primo passo per l'eventuale attribuzione di un valore d'uso alle stesse in vista di successive azioni di riconoscimento e certificazione. Essa tuttavia produce esiti che non assumono ancora un valore riconosciuto da terzi, ma possono essere propedeutici all'attivazione di altri processi (vedi sotto).

Le principali attività che strutturano il processo di descrizione in tali ambiti sono le seguenti:

- a) definizione consensuale tra l'interessato e l'operatore qualificato delle modalità di elaborazione della documentazione di cui alle lettere b) e c);
- b) elaborazione guidata del curriculum, secondo il formato standard definito a livello nazionale;
- c) individuazione, descrizione e/o elaborazione della documentazione in grado di testimoniare le esperienze formative e professionali ricostruite (comprese le relative evidenze), secondo il formato standard.

La descrizione è una attività che l'individuo intraprende su base esclusivamente volontaria, e si distingue dalla autodescrizione in forza del supporto di un operatore qualificato e della presenza di una procedura formalizzata e standardizzata.

B.3 Il processo di dichiarazione degli apprendimenti

Il processo di dichiarazione degli apprendimenti viene attivato esclusivamente nell'ambito dei percorsi di formazione 'formale' realizzati nel rispetto degli standard regionali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi di cui alla Sezione C e riferiti al Repertorio Regionale delle Figure Professionali, e rappresenta:

1. il *processo* con il quale il soggetto titolare di azione formativa 'formale' verifica l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dal percorso formativo, laddove non è prevista o non è richiesta l'attivazione di un processo di certificazione
2. la tipologia di *attestazione rilasciata*

1. Il processo di dichiarazione degli apprendimenti deve essere garantito dall'organismo di formazione per ogni percorso formativo che prenda a riferimento gli standard previsti dal Repertorio Regionale delle Figure professionali. In particolare, mediante il responsabile interno dei processi di valutazione di cui alla Sezione C.2, l'organismo di formazione deve presidiare l'intero processo di valutazione degli apprendimenti e quindi il corretto rapporto tra apprendimento e articolazione del percorso formativo:

- definire il dispositivo operativo di valutazione, ovvero le metodologie e modalità di valutazione per ciascuna unità formativa prevista nel percorso formativo
- garantire la coerenza e la correttezza metodologica dello svolgimento delle prove intermedie previste
- rilasciare la dichiarazione degli apprendimenti con l'indicazione delle singole unità formative frequentate e delle relative prove di verifica superate

2. La dichiarazione degli apprendimenti è un'attestazione rilasciata a seguito di superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad **almeno una singola** Unità Formativa prevista nel percorso.

L'attestazione viene rilasciata nei seguenti casi:

- al termine dei percorsi non finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o di certificato di competenze, oppure
- al termine di percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenze, in caso di interruzione del percorso formativo prima della sua conclusione senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza, qualora il candidato ne faccia richiesta, oppure
- al termine di percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenze in caso di non superamento dell'esame finale, qualora il candidato ne faccia richiesta.

La modulistica per tali tipologie di attestazioni è definita dal settore regionale competente nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità delle competenze definiti dall'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 28.10.2004 ed è approvata con Decreto Dirigenziale.

La dichiarazione degli apprendimenti si differenzia dall'*attestato di frequenza*, in quanto quest'ultimo costituisce un attestato rilasciato in esito ad un percorso formativo che non si riferisce al Repertorio Regionale delle Figure Professionali o nel caso di mancato superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso che si riferisce al Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

B.3.1 La funzione di dichiarazione degli apprendimenti

La funzione di 'dichiarazione degli apprendimenti' è propria degli organismi formativi accreditati e viene da essi garantita per tutti i percorsi erogati a tutti i partecipanti che frequentano un percorso formativo che prenda a riferimento gli standard previsti dal Repertorio Regionale delle Figure professionali.

A tal fine gli organismi garantiscono:

- l'esplicitazione degli obiettivi formativi dei percorsi erogati secondo gli standard regionali definiti per la progettazione delle attività formative di cui alla Sezione C;
- la coerenza dei percorsi formativi rispetto agli obiettivi esplicitati;
- la coerenza dei percorsi formativi rispetto agli standard regionali di percorso sia di tipo generale che attinenti specifiche filiere formative, come dettagliati nella Sezione C, e ad eventuali ulteriori standard;
- l'individuazione e la definizione trasparente delle metodologie di verifica dell'apprendimento;
- il rispetto degli standard di trasparenza per la formulazione della dichiarazione degli apprendimenti.

La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile:

- all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale come credito formativo per l'ingresso in altri percorsi formativi formali, al fine di sviluppare le competenze mancanti necessarie all'acquisizione di un certificato di competenza o di una qualifica;
- inoltre, al fine di favorire un'efficace capitalizzazione degli apprendimenti finalizzata all'acquisizione di certificazioni spendibili, nel caso di possesso di "una o più dichiarazioni di apprendimenti", che completano una o più Unità di Competenze (riferite ad una o più Aree di

Attività, così come descritte e repertorate nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, comprensive di tutte le conoscenze e capacità), il soggetto interessato può sostenere l'esame finale per ottenere la certificazione.

Entrambe le procedure devono essere formalizzate e documentate attraverso una procedura di riconoscimento dei crediti prevista dall'organismo di formazione al momento della progettazione del percorso formativo formale. La procedura di riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente pubblicizzata all'utenza.

La facoltà/responsabilità di rilasciare la dichiarazione viene concessa all'organismo formativo nell'ambito del rilascio dell'accreditamento per lo svolgimento di attività formative; essa è subordinata al rispetto delle regole e dei requisiti previsti per il mantenimento dell'accreditamento.

La funzione di 'dichiarazione degli apprendimenti' può essere attribuita anche ad imprese che intendano realizzare percorsi formativi per i propri dipendenti qualora esse garantiscano il rispetto dei requisiti sopra indicati. La facoltà/responsabilità di svolgere la funzione di dichiarazione è concessa dall'amministrazione provinciale competente, alle imprese che realizzano attività formative per i propri dipendenti in regime di autorizzazione, al momento dell'approvazione del progetto formativo. Si tratta di una funzione aggiuntiva rispetto a quella di erogazione di attività formativa svolta dall'impresa a seguito di autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 32/2002. Per tale motivo, la dimostrazione del possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di dichiarazione avviene nell'ambito del processo di candidatura e della relativa valutazione da parte dell'amministrazione delle proposte formative per lo svolgimento di attività autorizzata.

Il presidio del processo di dichiarazione deve essere esplicitamente attribuito nell'ambito dell'organismo formativo, o nell'ambito dell'impresa cui è stata attribuita la funzione di dichiarazione degli apprendimenti, ad un responsabile interno dei processi di valutazione. Tale funzione può essere svolta da una o più persone, a condizione che i rispettivi nominativi siano presenti nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al paragrafo B.5.3.

L'organismo formativo deve garantire tale funzione in maniera stabile e continuativa.

Per mantenere la facoltà/responsabilità di svolgere la funzione di dichiarazione degli apprendimenti, gli organismi formativi accreditati hanno l'obbligo, tra l'altro, di fornire agli utenti informazioni trasparenti circa la funzione loro riconosciuta e circa il tipo di attestato conseguibile dai partecipanti in esito ai percorsi formativi erogati. La medesima responsabilità è attribuita alle imprese alle quali, nell'ambito di attività formative rivolte a propri dipendenti autorizzati dall'amministrazione provinciale, sia stata attribuita la funzione di dichiarazione.

B.4 Il processo di 'validazione delle competenze' acquisite in contesti di tipo non formale e informale

Con l'espressione 'validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali' (di seguito 'validazione delle competenze'), nel sistema regionale si definisce il dispositivo - ed il relativo processo operativo - che consente alle persone di ricostruire e documentare le esperienze realizzate in ambiti non formali, e di vedere riconosciute le competenze in essi acquisite, ponendole in relazione con le competenze oggetto dei percorsi formali di istruzione e formazione, e dando

luogo a riconoscimenti capitalizzabili in funzione dell'acquisizione di titoli formali. Possono essere oggetto di validazione soltanto quelle competenze che trovano adeguato riscontro negli standard

professionali compresi nel Repertorio Regionale delle Figure professionali nei termini di singole Unità di Competenze attinenti singole Aree di Attività o intere Figure professionali. Non è prevista la validazione di singole Conoscenze e/o Capacità.

La validazione delle competenze viene attivata dalla persona interessata. Essa si svolge in due fasi distinte:

- a) una prima fase di ricostruzione dell'esperienza maturata in contesti non formali e informali e delle competenze che questa ha consentito di acquisire; tale fase viene affrontata dall'individuo con il supporto di operatori in possesso di specifiche professionalità,
- b) una seconda fase di vera e propria validazione degli elementi emersi da tale ricostruzione, da parte dell'amministrazione provinciale competente.

La fase di ricostruzione dell'esperienza è finalizzata a:

- inquadrare la situazione di validazione, ovvero le finalità, le regole, i soggetti, i prodotti,
- supportare l'individuo nella elaborazione del proprio curriculum, secondo un formato standard,
- supportare l'individuo nella elaborazione della documentazione in grado di testimoniare le esperienze non formali e informali ricostruite, comprese le evidenze che la sostengono, secondo il formato standard.

La fase di validazione riguarda la convalida degli elementi emersi dalla ricostruzione. Gli esiti di questa fase possono essere:

- la validazione delle competenze che risultano acquisite in base alla ricostruzione effettuata,
- la richiesta da parte dell'amministrazione provinciale di ulteriore approfondimento della ricostruzione, per precisare alcuni elementi della stessa o documentare meglio le evidenze; a seguito di tale approfondimento, può avvenire la validazione delle competenze acquisite.

Sulla base dell'esito della validazione, il soggetto interessato può:

- partecipare ad un percorso formativo di tipo formale, al fine di sviluppare le competenze mancanti necessarie all'acquisizione della qualifica; in tal caso, la partecipazione al percorso potrà essere ridotta alla frequenza delle sole unità formative relative alle competenze che non sono state validate,
- sostenere l'esame per ottenere la certificazione delle competenze emerse dalla validazione.

B.4.1 I soggetti coinvolti nel processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di tipo non formale e informale

La validazione delle competenze è effettuata dalle province previa valutazione della documentazione presentata. La persona interessata alla validazione presenta la relativa domanda al Servizio competente dell'amministrazione provinciale.

Le amministrazioni provinciali garantiscono il rispetto degli indirizzi regionali generali relativi al sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze comunque acquisite, nonché delle specifiche regole e degli standard attinenti le procedure e gli strumenti della validazione, che verranno definiti dalla Regione con apposito atto.

B.4.2 Fasi ed attività previste nel processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di tipo non formale e informale

B.4.2.1 Attivazione e svolgimento del processo

Gli individui che ritengono di aver acquisito competenze mediante percorsi di apprendimento non formale o informale, realizzati anche in periodi diversi, possono presentare domanda ai Servizi competenti delle amministrazioni provinciali per l'attivazione del processo di validazione delle competenze acquisite. La richiesta di validazione deve essere corredata da evidenze documentali relative alle esperienze di apprendimento non formale o informale e deve essere predisposta sulla base di specifica modulistica regionale approvata dal Settore regionale competente.

B.4.2.1.a Fase di ricostruzione

L'amministrazione provinciale, a seguito di una valutazione relativa alla correttezza formale della richiesta, avvia la fase di ricostruzione dell'esperienza, nella quale il richiedente viene supportato da operatori in possesso di specifiche professionalità al fine di permettere all'individuo di

- elaborare un proprio curriculum, secondo uno schema regionale predefinito, coerente con il formato nazionale, che viene adottato dal Settore regionale competente;
- elaborare la documentazione in grado di testimoniare le esperienze maturate e ricostruite, comprensiva delle 'evidenze' che documentano tali esperienze, secondo un formato regionale standard, approvato dal Settore regionale competente.

B.4.2.1.b Fase di validazione

Successivamente alla fase di ricostruzione, l'amministrazione provinciale procede alla validazione delle esperienze ricostruite attraverso l'esame delle evidenze documentali presentate, al fine di individuare le Unità di Competenze tra quelle previste nel Repertorio Regionale delle Figure professionali, cui ricondurre le esperienze da validare. L'esame delle evidenze può comportare un colloquio con la persona che richiede la validazione.

Tale esame viene effettuato dall'amministrazione provinciale anche avvalendosi di supporti esterni qualificati.

B.4.2.2 Esiti del processo

Sulla base dell'esame della documentazione presentata e di un eventuale colloquio, l'amministrazione provinciale rilascia al richiedente una scheda personale di validazione nel quale sono identificate almeno:

- le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione
- le Unità di Competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate
- il responsabile del processo di validazione
- gli operatori qualificati che hanno effettuato la validazione
- la data di inizio e quella di conclusione dell'intero processo di validazione, con l'indicazione degli eventuali supplementi richiesti in fase di esame delle evidenze presentate.

Qualora il processo di validazione si sia concluso con la validazione di esperienze che attestano il possesso di tutte le Conoscenze e Capacità relative ad una o più Unità di Competenze tra quelle previste nel Repertorio Regionale delle Figure professionali, la persona può chiedere di essere

ammessa all'esame per la certificazione, presentando richiesta formale all'amministrazione che individuerà, tra le commissioni già attivate, quella idonea, oppure provvederà ad attivare specifica commissione secondo i tempi e le modalità previste.

Qualora il processo di validazione si sia concluso con la convalida di esperienze che fanno riferimento a singole Conoscenze e/o singole Capacità non sufficienti a saturare almeno una UC tra quelle previste nel Repertorio Regionale delle Figure professionali, la convalida dà diritto al riconoscimento di un credito formativo, che potrà essere speso in percorsi di formazione formale finalizzati allo sviluppo ulteriore dei risultati di apprendimento ed al conseguimento di certificazione delle competenze.

B.5 Il processo di certificazione delle competenze

B.5.1 Caratteristiche e prodotti del processo di certificazione

Il processo di certificazione delle competenze viene attivato su richiesta del singolo individuo e relativamente ai nuclei di competenza effettivamente acquisiti e verificabili, e per i quali intenda ottenere attestato formale spendibile nel sistema di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro.

Tale processo riguarda esiti di apprendimenti avvenuti in diversi contesti e che possono essere già stati oggetto di riconoscimento secondo le modalità previste, ovvero:

- dichiarazione, nel caso di apprendimenti parziali conseguiti in percorsi formativi interrotti;
- validazione, nel caso di esperienze di apprendimento extra-formative.

Il processo di certificazione è formalizzato in una procedura regolata da standard minimi che garantiscono la qualità del processo e concorrono a garantire la validità di quanto certificato in termini di coerenza rispetto al sistema complessivo di standard regionali (standard professionali, standard di percorso formativo, standard relativi ai processi di riconoscimento e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali/informali) e, in tal senso, la leggibilità e la spendibilità delle certificazioni.

Relativamente alla validità di quanto certificato in termini di coerenza con gli standard professionali, l'oggetto della certificazione può essere:

- una qualifica professionale così come descritta nel Repertorio Regionale delle Figure professionali
- singole Unità di Competenze intese ciascuna come l'insieme di Capacità e Conoscenze che permettono la realizzazione di una performance prevista da una determinata Area di Attività del Repertorio Regionale delle Figure professionali.

B.5.1.1 Qualifiche regionali

Le qualifiche professionali regionali sono articolate secondo una logica di progressiva complessità degli obiettivi di apprendimento di cui attestano il conseguimento.

I descrittori di tali obiettivi di apprendimento sono

- conoscenze
- capacità
- grado di responsabilità/autonomia

così come previsto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) (2008/C 111/01), della quale si adottano anche le modalità per l'articolazione dei contenuti relativi a ciascun descrittore.

Le qualifiche del sistema regionale sono correlate con i livelli EQF, in ragione del diverso grado di complessità degli obiettivi di apprendimento relativi a livelli di conoscenze, abilità, grado di responsabilità/autonomia di cui tali qualifiche attestano il raggiungimento.

Il processo di certificazione deve essere realizzato mediante:

- α) il presidio metodologico delle diverse attività;
- β) la realizzazione di un sistema di valutazione delle Unità di Competenze coerente con i contenuti delle stesse, in termini di tipologie di prove e di modalità di effettuazione delle stesse;
- γ) il rispetto degli standard di trasparenza per la formulazione delle certificazioni.

Per le qualifiche professionali, il cui conseguimento è necessario per lo svolgimento di determinate attività lavorative e professionali disciplinate da specifiche normative di settore a livello nazionale e/o regionale ("qualifiche dovute per legge"), devono essere rispettati standard specifici attinenti i contenuti tecnico-professionali previsti dalle rispettive norme di settore. Tali standard specifici sono definiti nel "Repertorio Regionale delle qualifiche professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche normative di settore", come descritto nella Sezione C al paragrafo 4.

Parimenti, restano validi eventuali standard specifici di qualifica derivanti da norme a carattere nazionale; a tale categoria appartiene il repertorio delle specializzazioni prese a riferimento nell'ambito della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnico Superiore, per il quale si rimanda a specifiche linee guida.

B.5.2 Il ruolo dell'amministrazione

La responsabilità del controllo del rispetto degli standard di processo per la certificazione delle competenze e quindi la garanzia della validità di quanto viene certificato spetta all'amministrazione provinciale/regionale.

L'amministrazione provinciale/regionale (d'ora in avanti "amministrazione") esercita tale responsabilità durante tutte le fasi del processo.

Nell'esercizio di questa funzione, l'amministrazione svolge le seguenti attività.

- In fase di valutazione dei progetti/offerte per la realizzazione di percorsi formativi finanziati, l'amministrazione nomina i componenti del nucleo preposto alla valutazione che dovrà assicurare la coerenza dei progetti al repertorio regionale delle figure professionali. L'amministrazione può nominare all'interno del nucleo un esperto di cui all'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (Cfr. paragrafo B.5.3).
- In fase di istruttoria per il riconoscimento di percorsi formativi l'amministrazione dovrà verificare la coerenza del progetto al repertorio regionale delle figure professionali.
- Successivamente all'avvio di attività formative finanziate e/o riconosciute, l'amministrazione esercita la funzione di controllo della qualità del processo di certificazione nell'ambito delle attività di controllo in itinere di primo livello previsti dalla L.R. 32/2002. A tal fine, i controlli di primo livello devono essere programmati e realizzati dall'amministrazione anche per rispondere all'esigenza di controllo di qualità e di correttezza della realizzazione delle attività

formative e delle connesse attività di verifica intermedia degli apprendimenti acquisiti dai partecipanti, in quanto determinanti per la qualità della certificazione finale prevista. Deve essere garantito a coloro che effettuano i controlli di primo livello un'adeguata formazione in merito agli aspetti valutativi e didattici relativi all'erogazione dei percorsi formativi.

- Nell'ambito dell'esame per la certificazione delle competenze, l'amministrazione svolge le funzioni di
 - controllo della correttezza formale della procedura d'esame attraverso il presidente della Commissione di cui al successivo paragrafo B.5.4.2, il quale è anche responsabile della certificazione ed è individuato dall'amministrazione provinciale/regionale che ne accerta le competenze;
 - presidio metodologico delle prove d'esame;
 - rilascio di certificazioni; le certificazioni, intese come attestazioni dell'esito positivo di un processo di certificazione, ovvero gli attestati di qualifica e i certificati di competenze sono rilasciati dall'amministrazione responsabile della realizzazione del processo, indipendentemente dal soggetto che materialmente predispone le attestazioni.

L'amministrazione è inoltre responsabile

- dell'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza alla compilazione ed all'aggiornamento del Libretto formativo, quale strumento di registrazione delle certificazioni conseguite e di messa in trasparenza delle esperienze di apprendimento realizzate in contesti non formali/informali da parte dei singoli individui;
- dell'integrazione e raccordo dei servizi erogati nell'ambito dei Servizi per l'impiego, individuati quali punti di primo contatto della singola persona con il sistema regionale di riconoscimento e certificazione delle competenze.

B.5.3 Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze

L'amministrazione regionale provvede alla gestione ed all'aggiornamento dell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze.

B.5.3.1 Requisiti soggettivi

I requisiti per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze riguardano titoli di istruzione e formazione abbinati ad un periodo di esperienza lavorativa (A) e partecipazione a formazione specifica finalizzata al rilascio di certificato di competenze, con superamento del relativo esame (B).

Più precisamente:

A) Titoli ed esperienza lavorativa

titolo di istruzione secondaria superiore + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell'apprendimento e/o dell'analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 6 anni,

oppure

laurea + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell'apprendimento e/o dell'analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 4 anni,

oppure

laurea specialistica + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell'apprendimento e/o dell'analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 2 anni.

B) Formazione specifica

aver partecipato ad uno specifico percorso formativo, programmato o riconosciuto dalla Regione, avente come oggetto le metodologie e le tecniche per la valutazione degli apprendimenti e per l'analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze e le caratteristiche del sistema di certificazione regionale della durata di almeno 100 ore, superando l'esame finale.

L'amministrazione regionale provvede ad emanare periodicamente un apposito avviso di bando per la presentazione delle richieste di riconoscimento di percorsi formativi da parte dei soggetti interessati.

B.5.3.2 Finalità e condizioni di permanenza nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze

La permanenza nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze è subordinata allo svolgimento dei percorsi di aggiornamento per tale funzione previsti dal sistema di accreditamento delle sedi formative (Cfr. DGR n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. "Revisione del sistema regionale di accreditamento: approvazione direttiva per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione").

La persistenza dei requisiti è verificata dalla amministrazione regionale.

Il sistema di inserimento e permanenza nell'elenco prevede la cancellazione in caso di accertate inadempienze commesse dall'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze nello svolgimento della propria funzione.

L'inserimento nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze consente lo svolgimento della funzione di responsabile interno dei processi di valutazione di organismo formativo.

L'amministrazione provinciale/regionale può prevedere l'esercizio della funzione di esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze nei seguenti casi:

- valutazione ex ante dei progetti formativi relativamente ai dispositivi di valutazione degli apprendimenti in essi previsti, nell'ambito nei nuclei di valutazione costituiti dalle amministrazioni provinciali/regionale;
- presidenza della Commissione che presiede all'esame di certificazione delle competenze.

Lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate è subordinato al rispetto delle norme che disciplinano ciascuna di esse e dei relativi vincoli di incompatibilità in caso di esercizio di più funzioni da parte di una stessa persona. Nello specifico una persona che svolga in maniera continuativa il ruolo di responsabile interno dei processi di valutazione per uno o più organismi di formazione, non potrà ricoprire nessuna delle altre due funzioni sopra citate nell'ambito di attività che coinvolgono l'organismo formativo.

B.5.4 L'esame per la verifica delle competenze ed il rilascio di certificazione

L'esame per la valutazione e la certificazione delle competenze costituisce quella fase del processo di certificazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso delle competenze di cui è stata richiesta la certificazione da parte della persona che ha presentato l'istanza.

B.5.4.1 Attivazione della procedura di esame

L'esame si svolge davanti ad una Commissione nominata ed istituita dall'amministrazione competente con riferimento ai seguenti contesti:

- a conclusione di percorso formativo finanziato o riconosciuto da un'amministrazione e finalizzato al rilascio di certificazione (attestato di qualifica, certificato di competenze); in tali percorsi la compilazione della scheda di iscrizione da parte del partecipante vale come richiesta di certificazione.
- richiesta individuale presentata all'amministrazione da singole persone che, a seguito di un processo di validazione dell'esperienza non formale/informale, chiedono di sostenere l'esame per il conseguimento della certificazione delle competenze, ovvero attestato di qualifica o certificato di competenze.

In quest'ultimo caso, l'amministrazione provvede ad ammettere i candidati all'esame eventualmente già previsto al termine di un percorso formativo finalizzato al conseguimento del medesimo attestato o certificato di competenze (in tal senso definiti "candidati esterni"). La data di partecipazione alle prove d'esame deve essere comunicata al candidato con un preavviso di almeno 30 giorni.

Qualora nei sei mesi successivi alla ricezione della richiesta di certificazione non siano previste sessioni di prove per la certificazione al termine di percorsi di formazione formale, relative ad Aree di Attività attinenti il/i medesimo settore/i economico cui le richieste fanno riferimento, l'Amministrazione provvede all'istituzione di una specifica Commissione per la valutazione dei candidati esterni.

B.5.4.2 Composizione della Commissione d'esame

La Commissione risulta composta come segue.

- Presidente con funzioni di verifica e controllo della correttezza formale dell'esame, ovvero della correttezza procedurale della realizzazione delle prove, e di responsabile della certificazione.

Il Presidente della Commissione è individuato dall'amministrazione competente. Successivamente all'individuazione del nominativo, qualora si tratti di persona non dipendente dell'amministrazione, quest'ultima invia all'interessato apposita richiesta di disponibilità e di non incompatibilità che l'interessato deve dichiarare in forma scritta, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale egli attesta di non intrattenere e di non aver intrattenuto negli ultimi due anni rapporti di lavoro con l'Organismo che ha realizzato il percorso formativo in esito al quale si svolge l'esame nel ruolo di responsabile dei processi di valutazione o in qualsiasi altro ruolo, e di non aver svolto attività di valutazione ex ante concernente progetti e attività realizzate dall'Organismo. Tale dichiarazione non viene richiesta qualora la Commissione sia istituita unicamente per effettuare l'esame e la valutazione delle competenze di persone che successivamente ad un percorso di validazione hanno richiesto la certificazione delle competenze.

- Due esperti di settore, nominati dall'amministrazione in base al settore economico e all'ambito professionale cui appartiene la figura professionale di riferimento. I settori economici sono quelli previsti per l'organizzazione delle figure professionali del Repertorio regionale. L'amministrazione provvede in proprio all'individuazione degli esperti di settore con credenziali adeguate.
- Un componente designato dall'Organismo di formazione: tale ruolo è previsto unicamente nei casi in cui la Commissione viene istituita per lo svolgimento delle prove d'esame finali al termine di un percorso formativo e può essere ricoperto da una delle risorse professionali dell'Organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo.

Ciascun soggetto cui la normativa regionale assegna il compito di nominare i componenti della Commissione nomina i relativi supplenti.

La Commissione è regolarmente costituita:

- in presenza di tutti i 4 componenti (o sostituti) previsti nel caso in cui sia istituita per lo svolgimento delle prove d'esame finale al termine di un percorso formativo.
- in presenza di tutti i 3 componenti (o sostituti) previsti nel caso in cui sia istituita unicamente per effettuare l'esame e la valutazione delle competenze di persone che successivamente ad un percorso di validazione hanno richiesto la certificazione delle competenze.

Qualora la Commissione sia istituita per lo svolgimento delle prove d'esame finale al termine di un percorso formativo, l'Organismo formativo provvede a inviare all'amministrazione almeno sessanta giorni prima della data di realizzazione delle prove d'esame la richiesta di istituzione della Commissione d'esame, nella quale dovrà essere indicato:

- il settore economico regionale cui fa riferimento la certificazione da rilasciare, la figura professionale cui corrisponde la qualifica professionale, in caso di esame per il rilascio di qualifica professionale, oppure le Aree di Attività cui sono associate le Unità di Competenze oggetto di certificazione, in caso di esame per il rilascio di certificato di competenze;
- il luogo ed il calendario degli esami;
- il nominativo del Rappresentante interno dell'Organismo;
- il nominativo del esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze che svolge la funzione di responsabile interno dei processi di valutazione di organismo formativo e che ha coordinato la realizzazione delle prove intermedie durante il percorso formativo.

La Commissione viene istituita dall'amministrazione con proprio atto.

Qualora la Commissione sia istituita per lo svolgimento delle prove d'esame finale al termine di un percorso formativo, l'amministrazione trasmette l'atto di istituzione della Commissione all'Organismo formativo. Qualora l'amministrazione decida di inserire tra i candidati ammessi all'esame provenienti dal percorso formativo, anche candidati esterni, deve darne comunicazione all'Organismo formativo almeno venti giorni prima dello svolgimento delle prove.

Qualora la Commissione sia istituita unicamente per effettuare l'esame e la valutazione delle competenze di persone che successivamente ad un percorso di validazione hanno richiesto la certificazione delle competenze, l'amministrazione, almeno trenta giorni prima della realizzazione dell'esame, provvede a:

- notificare l'atto istitutivo della Commissione a ciascuno dei candidati,
- fornire al Presidente tutte le informazioni e la documentazione relativa alla richiesta di certificazione, utili affinché la commissione possa formulare una proposta di prove di valutazione delle competenze.

Qualora l'istituzione della Commissione sia di competenza dell'amministrazione regionale, ovvero qualora quest'ultima realizzi percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione, le modalità di istituzione sono le medesime.

In caso di esami per il rilascio di attestati/certificati attinenti competenze per lo svolgimento di attività lavorative/professionali disciplinati da specifiche normative di settore, la composizione della Commissione viene integrata secondo quanto eventualmente previsto in proposito dalla norma di riferimento.

B.5.4.3 Insediamento della Commissione e attività preparatorie

Durante la sessione preparatoria il Presidente formalizza l'insediamento della Commissione.

Nella sessione preparatoria sono svolte le seguenti attività.

- La Commissione attraverso una relazione sintetica svolta dal Coordinatore didattico prende atto delle caratteristiche del progetto formativo realizzato e dell'andamento complessivo del percorso e ne acquisisce la relativa documentazione (progetto formativo, registri etc.).
- La Commissione attraverso una presentazione dettagliata svolta dal Rappresentante interno dell'Organismo di formazione prende atto dell'andamento di ciascun partecipante durante il percorso formativo in relazione alle esperienze di stage, etc. e della relativa documentazione di supporto (elaborati dei candidati, relazioni del tutor etc.); la relazione del Rappresentante interno dell'Organismo formativo viene integrata dal responsabile interno dei processi di valutazione dell'organismo formativo che ha presidiato il processo di valutazione degli apprendimenti durante lo svolgimento del percorso formativo, il quale presenta alla Commissione il dispositivo di valutazione degli apprendimenti utilizzato e gli esiti delle valutazioni intermedie. La Commissione acquisisce la documentazione presentata.
- La Commissione esamina, quindi, la proposta di prove di valutazione delle competenze formulata dal responsabile interno dei processi di valutazione dell'organismo formativo, in relazione a:
 - oggetto di ciascuna delle prove da realizzare, esplicitamente definito con riferimento alla performance relativa a ciascuna Area di Attività per la quale si richiede la certificazione;
 - tempi di svolgimento di ciascuna prova;
 - tipologia di locali e attrezzature necessarie;
 - tipologie di prove previste
 - strumenti a supporto della Commissione per effettuare la valutazione delle competenze;
 - ricorso ad eventuali prove oggettive supplementari;
 - condizioni e modalità di realizzazione del colloquio;
 - peso da attribuire a ciascuna prova di esame (Cfr. § B.5.4.5.a);

Il responsabile interno dei processi di valutazione dell'organismo formativo ha il compito di predisporre tutti i materiali e gli strumenti necessari al corretto svolgimento delle prove e alle attività di osservazione e valutazione ad esse associate (griglie di osservazione e valutazione, questionari, altri supporti informativi, ecc.).

- La Commissione adotta le prove da realizzare chiedendo eventualmente - qualora lo ritenga necessario - al responsabile interno dei processi di valutazione dell'organismo formativo di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta da questi formulata.
- La Commissione approva il sistema di attribuzione dei punteggi alle diverse prove previste e l'eventuale incidenza che su di esse hanno gli esiti delle valutazioni intermedie effettuate durante il percorso. Il peso da assegnare a ciascuna prova è espresso in percentuale;

l'eventuale incidenza degli esiti delle valutazioni intermedie sulla valutazione finale non può superare la soglia del 30% sul punteggio complessivo stabilito.

Qualora la Commissione sia istituita unicamente per effettuare l'esame e la valutazione delle competenze di persone che successivamente ad un percorso di validazione hanno richiesto la certificazione delle competenze, la Commissione prende atto della documentazione relativa al *processo di validazione* attraverso cui è stata riconosciuta l'esperienza maturata dai candidati. La commissione inoltre formula le prove d'esame e definisce sia il sistema di attribuzione dei punteggi alle diverse prove previste sia l'eventuale incidenza che su di esse hanno gli esiti del processo di validazione¹. Il peso da assegnare a ciascuna prova è espresso in percentuale; l'eventuale incidenza degli esiti della validazione sulla valutazione finale non può superare la soglia del 30% sul punteggio complessivo stabilito.

Qualora la sessione d'esame sia *finalizzata al rilascio di un attestato di qualifica*, essa deve accertare l'effettivo possesso di **tutte le Unità di Competenze previste dalla Figura professionale di riferimento.**

Qualora la sessione d'esame sia *finalizzata al rilascio di un certificato di competenze*, essa deve accertare l'effettivo possesso di **tutte le Unità di Competenze previste dalle Aree di Attività di riferimento.**

Nel caso di esame al termine di un percorso formativo, qualora la persona che svolge il ruolo di responsabile interno dei processi di valutazione e quella che è stata designata quale Rappresentante interno dell'Organismo di formazione in seno alla Commissione coincidano, egli non partecipa alla votazione per l'individuazione ed approvazione delle prove da realizzare.

B.5.4.4 Realizzazione delle prove

Le prove d'esame devono essere finalizzate a verificare il possesso di Unità di Competenze ovvero, la capacità del candidato di realizzare le performance associate alle Aree di Attività cui le Unità di Competenze oggetto di certificazione sono riferite; pertanto, le Aree di Attività devono essere oggetto di valutazione attraverso prove tecnico-pratiche da cui emergono le relative performance.

Le prove tecnico-pratiche relative alle Aree di Attività possono essere costituite, laddove ciò sia reso necessario dalla natura delle performance oggetto di valutazione, da elaborati tecnici, simulazioni, analisi di caso e ogni altra modalità di valutazione ritenuta idonea dalla Commissione ai fini della verifica pratica delle competenze previste dagli standard oggetto di valutazione. Rimane inteso che la prova tecnico-pratica deve essere in ogni caso progettata con la finalità esplicita di verificare la capacità dell'individuo di realizzare la performance caratteristica dell'Area di Attività oggetto di valutazione.

La realizzazione del colloquio costituisce parte integrante dell'esame ed è quindi da ritenersi obbligatoria. Le modalità di svolgimento del colloquio, che potrà vertere sia sui risultati delle prove tecnico-pratiche effettuate, sia su specifiche Conoscenze o Capacità riferibili alle Aree di Attività/Unità di Competenze oggetto di valutazione, saranno definite dalla Commissione all'atto del proprio insediamento.

La Commissione può decidere, se necessario, di somministrare anche **prove di tipo oggettivo** (test a risposta multipla, domande chiuse, questionari a completamento, ecc.) finalizzate alla verifica del

1

Il punteggio derivante dall'esito del processo di validazione, in caso di più UC, deve essere indicato per ogni singola ADA/UC validata

possesso di singole conoscenze o capacità riferibili alle Aree di Attività/Unità di Competenze oggetto di valutazione. Tali prove non possono in alcun caso essere ritenute sostitutive di quelle tecnico-pratiche ma devono essere intese come un utile complemento finalizzato all'acquisizione di informazioni ulteriori in vista della valutazione finale.

La durata minima e massima della sessione di realizzazione delle prove per la verifica delle competenze finalizzata al rilascio di attestato di qualifica è rispettivamente di uno e di tre giorni. La durata di una sessione di realizzazione delle prove per la verifica delle competenze finalizzata al rilascio di un certificato di competenze varia a seconda del numero di performance da verificare.

Qualora il numero dei candidati da esaminare sia particolarmente elevato e/o le tipologie di prove siano particolarmente complesse e/o sia particolarmente complessa la predisposizione del contesto per la loro realizzazione (attrezzature, materiali etc.), il Presidente può prevedere l'allungamento dei tempi di svolgimento delle prove.

La realizzazione delle prove tecnico-pratiche deve avvenire in locali adeguati al tipo di prove da svolgere ed al numero dei candidati previsti. Le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dei candidati devono essere adeguati al tipo di prove previste.

A tutti i candidati devono essere garantite le medesime condizioni di realizzazione delle prove.

B.5.4.5 Valutazione degli esiti delle prove e conclusione dell'esame

Terminata la fase di realizzazione delle prove, la Commissione si riunisce per la sessione di lavoro conclusiva, nella quale essa esprime la propria valutazione in merito all'effettivo possesso, da parte del candidato, delle competenze relative a ciascuna Area di Attività oggetto di valutazione.

Le sessioni di lavoro possono essere svolte anche alla conclusione di ogni di prova, secondo le modalità organizzative che la Commissione di esame adotta al momento dell'insediamento.

La Commissione deve esprimere un voto per ciascuna prova di esame (incluso il colloquio), volta a verificare il possesso di una o più Aree di Attività/Unità di Competenza. In caso di parità, il voto del *Presidente* vale doppio.

E' facoltà della Commissione articolare ulteriormente la propria valutazione (per esempio attraverso valutazioni di corredo espresse in forma testuale libera), a condizione che sia comunque garantita la restituzione degli esiti secondo il sistema ponderato sopra indicato.

B.5.4.5 a Pesi e modalità di valutazione

La valutazione finale del candidato si compone di due elementi:

- valutazione complessiva delle prove d'esame, volte a valutare una o più Aree di Attività/Unità di Competenza;
- eventuale valutazione intermedia del percorso o, nel caso di accesso all'esame in seguito ad un processo di validazione, della eventuale valutazione degli esiti di tale processo.

Per valutazione intermedia del percorso si intende la risultante delle seguenti tre componenti valutative: andamento del percorso, valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage) e valutazione dell'attività di stage.

L'eventuale incidenza degli esiti della valutazione intermedia del percorso, o degli esiti del processo di validazione, non deve superare la soglia del 30% sulla valutazione complessiva dell'esame.

Tale percentuale può variare nell'ambito di percorsi derivanti da norme a carattere nazionale e/o per filiere formative specifiche per i quali si applicano i riferimenti previsti dalle rispettive normative.

Nel caso l'esame sia attivato al termine di un percorso di formazione formale, la valutazione intermedia del percorso incide sull'ammissione all'esame finale del singolo partecipante al percorso formativo. Il punteggio minimo per l'ammissione all'esame è espresso in centesimi e deve essere almeno 60/100. Tale punteggio minimo è dato dalla media aritmetica delle tre valutazioni riferite a: andamento del percorso, valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage) e valutazione dell'attività di stage.

Nel caso in cui il candidato venga ammesso all'esame in seguito ad un processo di validazione delle competenze, la valutazione derivante da tale processo rappresenterà la media aritmetica del giudizio espresso su ogni singola Ada/UC.

Ciascuna prova d'esame (tecnico-pratica, colloquio, etc.) può valutare le performance riferite ad una o più Aree di Attività/Unità di Competenze. Qualora la prova intenda valutare più Ada/UC, questa avrà un peso % specifico per ogni Ada/UC oggetto di valutazione.

Si intende acquisita la competenza sulla singola Area di Attività/Unità di competenza qualora dalla media ponderata delle prove d'esame si raggiunga il punteggio minimo di 60/100. Tale punteggio esita in un giudizio di "idoneità/non idoneità" alla certificazione.

Negli esami finalizzati alla certificazione di più Unità di competenze (es. esami di qualifica o certificati per più competenze), alle singole Ada/UC viene attribuito un diverso peso % sul totale dell'esame, derivante dal peso delle singole prove correlate a quella specifica Ada/UC.

La valutazione complessiva dell'esame finale è data quindi della media ponderata di:

- valutazione intermedia del percorso, ove prevista
- più*
- media ponderata delle valutazioni raggiunte dal candidato sulle singole Aree di Attività/Unità di competenza

B.5.4.6 Esiti dell'esame e relative attestazioni

Gli esiti finali della valutazione sono formalizzati nell'apposito verbale d'esame che registra lo svolgimento di tutte le sessioni d'esame. Tale verbale, redatto sulla base di una modulistica comprensiva di un modello di griglia di valutazione riferita a ciascuna Area di Attività, è approvato dal Settore regionale competente e sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione.

In caso di esame al termine di percorso formativo, il verbale deve essere redatto in due copie entrambe sottoscritte da tutti i membri della Commissione, una delle quali deve essere custodita dall'Organismo formativo tra la documentazione relativa al progetto formativo.

L'acquisizione da parte dell'amministrazione del verbale costituisce condizione essenziale per il rilascio delle attestazioni.

Inoltre, la documentazione relativa allo svolgimento dell'esame, unitamente a quella che registra le altre attività svolte dall'amministrazione nello svolgimento della sua funzione di controllo di processo, costituiscono uno strumento essenziale per il monitoraggio della qualità del processo e delle risorse in esso impegnate, e, quindi, per il monitoraggio complessivo dell'efficacia ed efficienza del nuovo sistema regionale degli standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

In caso di esame per il rilascio di attestato di qualifica, l'esito può essere:

- a) **idoneità alla qualifica**: effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze caratterizzanti la Figura di riferimento;
- b) **idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenze che compongono la qualifica**: effettivo possesso delle competenze attinenti soltanto alcune delle Unità di Competenze caratteristiche della figura di riferimento;
- c) **non idoneità**: non superamento di nessuna delle prove previste.

Le attestazioni rilasciate a seguito di ciascun tipo di esito sono:

- a) attestato di qualifica;
- b) certificato di competenze relativo alle Unità di Competenze di cui il candidato ha dimostrato il possesso;
- c) nessuna attestazione di certificazione: qualora il candidato sia pervenuto all'esame finale a seguito di percorso formativo, può richiedere all'organismo formativo una *dichiarazione degli apprendimenti* relativamente al percorso svolto, da utilizzare come credito formativo nel caso di rientro in formazione.

In caso di esame per il rilascio di certificato di competenze, l'esito può essere:

- a.1) **idoneità alla certificazione delle Unità di Competenze, per le quali è stata richiesta la certificazione**: effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze rispetto alle quali si è svolta la verifica;
- b.1) **idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenze, tra quelle per le quali è stata richiesta la certificazione**: effettivo possesso delle competenze attinenti soltanto alcune delle Unità di Competenze rispetto alle quali si è svolta la verifica;
- c.1) **non idoneità**: non superamento di nessuna delle prove previste

Le attestazioni rilasciate a seguito di ciascun tipo di esito sono:

- a.1 certificato di competenze relativo a tutte le Unità di Competenze per le quali è stata richiesta la certificazione;
- b.1 certificato di competenze relativo alle Unità di Competenze di cui il candidato ha dimostrato il possesso;
- c.1 nessuna attestazione di certificazione: qualora il candidato sia pervenuto all'esame finale a seguito di percorso formativo, può richiedere all'organismo formativo una *dichiarazione degli apprendimenti* relativamente al percorso svolto.

La modulistica relativa all'attestato di qualifica e al certificato di competenze è definita dal settore regionale competente nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità delle competenze definiti dall'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 28.10.2004 ed è approvata con Decreto Dirigenziale.

B.6 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento degli standard relativi ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze

La Regione, attraverso il confronto con tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti in tali processi, è responsabile dell'aggiornamento e definizione degli standard minimi per i processi finalizzati al riconoscimento e alla certificazione delle competenze.

C) Standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi

Gli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi contengono le caratteristiche strutturali minime dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati alla formazione delle competenze necessarie allo sviluppo ed al miglioramento delle condizioni di cittadinanza e di occupabilità delle persone.

Tali standard stabiliscono le condizioni minime necessarie a garantire:

- parità di accesso ai servizi di istruzione e formazione professionale sull'intero territorio toscano;
- parità di condizioni nell'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- centralità della persona in formazione e del fabbisogno di competenze della stessa, soprattutto in termini di adeguatezza delle modalità e metodologie formative rispetto a tali fabbisogni ed alle caratteristiche delle persone;
- trasparenza e spendibilità effettiva dei risultati conseguiti, in funzione dell'occupabilità e del diritto individuale all'apprendimento;
- rispetto dell'autonomia progettuale dei soggetti erogatori.

Le caratteristiche delle diverse tipologie di percorso variano in relazione agli obiettivi di apprendimento cui il percorso è finalizzato e della tipologia di utenza cui è rivolto il percorso.

Il presente documento definisce i contenuti degli standard minimi che devono essere garantiti da ogni percorso formativo volto al conseguimento del riconoscimento formale e dell'attestazione delle competenze.

Tali standard minimi garantiscono il rispetto del principio dell'autonomia e pluralità dell'offerta formativa all'interno di un quadro di tutela dei diritti individuali di parità di accesso alle opportunità formative e parità di trattamento all'interno di percorsi formativi analoghi.

Gli standard minimi di percorso costituiscono il termine di riferimento per la progettazione delle attività formative, per quanto attiene i loro diversi elementi, ed in particolare:

- la declinazione degli standard di competenze in termini di obiettivi di apprendimento;
- la definizione dei servizi di accompagnamento in ingresso (selezione iniziale, riconoscimento crediti), in itinere (orientamento, supporto all'apprendimento, servizi di supporto per fabbisogni specifici) e in uscita (eventuale orientamento in uscita, attività di placement) previsti all'interno dei percorsi formativi.

Nello specifico, le procedure di accompagnamento sono intese, di norma, come azioni non formative che intendono supportare l'allievo nell'intero percorso formativo facilitando l'ingresso al percorso, il supporto di orientamento in itinere, la transizione e l'inserimento nel mondo del lavoro. Le procedure di accompagnamento sono finalizzate alla personalizzazione e individualizzazione dei percorsi.

Il sistema degli standard regionali per i percorsi formativi assicura l'omogeneità tra le attività formative erogate dai diversi organismi su tutto il territorio regionale, garantendo altresì il rispetto delle esigenze di autonomia degli attori locali, sia in termini di programmazione dell'offerta formativa, sia in termini di progettazione formativa, rispetto alle indicazioni ed ai vincoli stabiliti dagli standard previsti.

Il rispetto di tali standard da parte dei soggetti erogatori, rappresentando una condizione indispensabile per garantire la 'spendibilità' effettiva dei risultati conseguiti, costituisce uno dei requisiti per il finanziamento con risorse pubbliche e/o il riconoscimento delle attività come previsto dall'articolo 17 della L.R. 32/2002.

Il sistema complessivo degli standard regionali per la progettazione e la realizzazione di attività formative si articola in:

- *standard generali di percorso*, ovvero gli elementi che un progetto formativo deve contenere (qualsiasi organismo lo proponga e qualsiasi sia il contesto provinciale di realizzazione) ai fini della eventuale approvazione e del relativo finanziamento/riconoscimento, ed al fine di assicurare il necessario grado di validità e di riconoscibilità ai titoli² rilasciati;
- *standard specifici per tipologia di percorso e di utenza (per "filiera" formativa)*, che si aggiungono e completano gli standard minimi definiti al punto precedente; essi identificano gli elementi che un'attività formativa rivolta ad una specifica tipologia di utenza deve contenere - qualsiasi organismo lo proponga e qualsiasi sia il contesto provinciale di realizzazione - ai fini della eventuale approvazione e del relativo finanziamento/riconoscimento; tali standard si aggiungono e/o specificano gli standard generali di percorso.
- *standard generali attinenti la progettazione* dell'attività di formazione e istruzione professionale, includenti i parametri minimi di progettazione che devono essere rispettati da ogni attività formativa finalizzata al rilascio dei diversi tipi di attestazione, come disciplinato dall'art. 17 della L.R. 32/2002.

C. 1 Standard di percorso relativi a "filiera" formative specifiche

Sulla base dell'articolazione delle qualifiche conseguibili attraverso i percorsi formativi del sistema regionale, articolate nei diversi livelli, vengono definiti specifici standard per il processo di erogazione della formazione in relazione a:

- requisiti minimi di ingresso ai percorsi
- requisiti minimi di partecipazione e frequenza
- durata minima dei percorsi
- ripartizione monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento
- le caratteristiche professionali dei formatori e degli operatori coinvolti
- procedure di accompagnamento e supporto dei partecipanti nell'ambito del percorso formativo
- quota di formazione a distanza
- tipologie di qualifiche conseguibili
- livello dello standard professionale di riferimento, ivi compreso il rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro anche nel caso di stage ed esercitazioni pratiche
- eventuale riferimento a standard formativi per le competenze chiave

I parametri individuati costituiscono gli standard minimi che devono essere garantiti in ogni percorso di formazione professionale erogato sul territorio toscano. Il rispetto di tali standard, fatta

Il termine "titolo", generalmente riferito ai titoli dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale, al fine di distinguere questi ultimi dalle qualifiche professionali della formazione professionale, viene qui utilizzato nel senso generico di formalizzazione del raggiungimento dell'insieme di obiettivi di apprendimento fissati nell'ambito di un percorso formale, ed è pertanto comprensivo sia dei titoli conseguibili nel sistema dell'istruzione, che delle qualifiche professionali conseguibili nella formazione professionale.

salva l'autonomia degli organismi formativi di prevedere specifiche ulteriori, costituiscono un prerequisito per il finanziamento o il riconoscimento dell'attività formativa.

Per quanto riguarda l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, restano validi gli specifici standard formativi attinenti i contenuti ed il processo di erogazione definiti a livello nazionale.

Si introducono di seguito gli standard minimi di livello 3 EQF, 4 EQF, 5 EQF definiti sulla base della normativa esistente.

Qualifiche professionali di livello 3 EQF

Qualifiche professionali di "addetto"

a) Percorsi rivolti a giovani che devono adempiere al diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale e che sono fuoriusciti dal sistema scolastico³

Requisiti <u>minimi</u> di ingresso	<ul style="list-style-type: none">∅ adempimento dell'obbligo di istruzione∅ in ingresso al percorso saranno riconosciuti crediti formativi relativi alle competenze acquisite dai giovani. Verranno, in particolare, riconosciuti crediti relativi alle competenze di base in relazione al livello ed al grado di completezza della certificazione delle stesse posseduta in esito al percorso effettuato dagli allievi nell'istruzione
Durata <u>minima</u>	2100 ore (percorso biennale)
Ripartizione monte ore (in relazione agli obiettivi di competenze)	<ul style="list-style-type: none">∅ la ripartizione del monte ore relativo è definito dagli atti del settore competente∅ dovranno essere previsti percorsi di recupero di almeno 300 ore per l'acquisizione delle competenze di base all'interno del monte ore previsto dalla durata minima dei percorsi. Tali percorsi verranno realizzati entro la fine del percorso biennale e dovranno portare al conseguimento delle competenze di base non ancora raggiunte dall'allievo al momento dell'ingresso al percorso

La Regione assicura l'articolazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di durata triennale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 226/2005. Tali percorsi possono essere realizzati anche nell'ambito dell'offerta regionale di formazione programmata dalle Province per percorsi formativi biennali, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale. In tal caso vengono riconosciuti al giovane, in forza del percorso di dieci anni effettuato nell'istruzione, crediti formativi nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni nazionali. Gli esami finali di qualifica verificano l'effettivo conseguimento delle competenze riconosciute come crediti in ingresso.

<i>docenti</i>	<ul style="list-style-type: none"> ∅ attività educative affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 226/05)
<i>altre tipologie</i>	<ul style="list-style-type: none"> ∅ almeno 1 tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento ed accompagnamento ∅ coordinatore didattico ∅ durante le <u>attività di laboratorio</u> almeno un supervisore (docente, tecnico di laboratorio o tutor)
<i>Procedure di accompagnamento</i>	di cui 30 ore dedicate ad attività di accompagnamento individuale e di gruppo, di analisi competenze in ingresso, accompagnamento in itinere, orientamento al lavoro, delle quali almeno il 25% dedicate ad attività di accompagnamento individuale
<i>Formazione a distanza</i>	strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 20% della durata del percorso al netto del periodo di stage
<i>Tipologia di standard professionale regionale di riferimento</i>	Figure del repertorio regionale delle figure professionali appartenenti al livello A per le quali esiste una correlazione con le figure nazionali triennali secondo gli indirizzi definiti dal settore regionale competente

b) Percorsi rivolti a persone che hanno adempiuto al diritto- dovere

Requisiti minimi di ingresso	Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto
Durata minima	900 ore
Ripartizione monte ore (in relazione agli obiettivi di competenze)	<ul style="list-style-type: none"> Ø per formazione delle competenze chiave non oltre il 10% e solo se direttamente attinenti all'esercizio dell'attività professionale cui la figura professionale si riferisce Ø per attività formative pratiche tra 40% e 60% del monte ore dedicato allo sviluppo delle competenze professionali Ø per attività di stage almeno il 30% del monte ore complessivo
Caratteristiche minime delle risorse professionali di staff	
<i>docenti</i>	almeno il 25% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da esperti con almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento
<i>altre tipologie</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ø tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento ed accompagnamento Ø coordinatore didattico
Procedure di accompagnamento	di cui 30 ore dedicate ad attività di accompagnamento individuale e di gruppo, di analisi competenze in ingresso, accompagnamento in itinere, orientamento al lavoro, delle quali almeno il 25% dedicate ad attività di accompagnamento individuale
Formazione a distanza	strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 30% della durata del percorso al netto del periodo di stage.
Tipologia di standard professionale regionale di riferimento	Figure del Repertorio regionale delle Figure professionali appartenenti al livello A gli standard di competenze professionali specifici per ciascuna figura tengono conto anche delle competenze minime necessarie al rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro

Qualifiche professionali di livello 4 EQF

A) Qualifiche professionali di "tecnico"

B) Qualifiche professionali di "responsabile"

A) qualifiche professionali di "tecnico"

Requisiti <u>minimi</u> di ingresso	titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento
Durata <u>minima</u>	600 ore
Ripartizione monte ore	Ø per formazione delle competenze chiave non oltre il 10% e solo se direttamente attinenti all'esercizio dell'attività professionale cui la figura professionale si riferisce Ø per attività di stage almeno il 30% del monte ore complessivo
Caratteristiche <u>minime</u> delle risorse professionali di staff	
<i>docenti</i>	almeno il 40% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da esperti con almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento
<i>altre tipologie</i>	Ø tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento ed accompagnamento Ø coordinatore didattico
Procedure di accompagnamento	di cui 30 ore dedicate ad attività di accompagnamento individuale e di gruppo, di analisi competenze in ingresso, accompagnamento in itinere, orientamento al lavoro, delle quali almeno il 25% dedicate ad attività di accompagnamento individuale
Formazione a distanza	strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 40% della durata del percorso al netto del periodo di stage.
Standard professionale regionale di riferimento	Figure del Repertorio regionale delle Figure professionali appartenenti al livello B gli standard di competenze professionali specifici per ciascuna figura tengono conto anche delle competenze minime necessarie al rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro

B) qualifiche professionali di "responsabile"

Requisiti <u>minimi</u> di ingresso	titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento con responsabilità per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione
Durata <u>minima</u>	500 ore
Ripartizione monte ore	∅ per formazione delle competenze chiave non oltre il 10% e solo se direttamente attinenti all'esercizio dell'attività professionale cui la figura professionale si riferisce ∅ per attività di stage almeno il 30% del monte ore complessivo
Caratteristiche <u>minime</u> delle risorse professionali di staff	
<i>docenti</i>	almeno il 40% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da esperti con almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento
<i>altre tipologie</i>	∅ tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento ed accompagnamento ∅ coordinatore didattico
Procedure di accompagnamento	di cui 30 ore dedicate ad attività di accompagnamento individuale e di gruppo, di analisi competenze in ingresso, accompagnamento in itinere, orientamento al lavoro, delle quali almeno il 25% dedicate ad attività di accompagnamento individuale
Formazione a distanza	strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 40% della durata del percorso al netto del periodo di stage.
Standard professionale regionale di riferimento	Figure del Repertorio regionale delle Figure professionali appartenenti al livello C gli standard di competenze professionali specifici per ciascuna figura tengono conto anche delle competenze minime necessarie al rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro

Regione Toscana

Settore Formazione e Orientamento

Qualifiche professionali di livello 5 EQF

A) Qualifiche professionali di "tecnico"

B) Qualifiche professionali di "responsabile"

A) Qualifiche professionali di "tecnico"

Requisiti <u>minimi</u> di ingresso	titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento
Durata <u>minima</u>	600 ore
Ripartizione monte ore	∅ per formazione delle competenze chiave non oltre il 10% e solo se direttamente attinenti all'esercizio dell'attività professionale cui la figura professionale si riferisce ∅ per attività di stage almeno il 30% del monte ore complessivo
Caratteristiche <u>minime</u> delle risorse professionali di staff	
<i>docenti</i>	almeno il 50% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da esperti con almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento
<i>altre tipologie</i>	∅ tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento ed accompagnamento ∅ coordinatore didattico
Procedure di accompagnamento	di cui 30 ore dedicate ad attività di accompagnamento individuale e di gruppo, di analisi competenze in ingresso, accompagnamento in itinere, orientamento al lavoro, delle quali almeno il 25% dedicate ad attività di accompagnamento individuale
Formazione a distanza	strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 50% della durata del percorso al netto del periodo di stage..
Standard professionale regionale di riferimento	Figure del Repertorio regionale delle Figure professionali appartenenti al livello B gli standard di competenze professionali specifici per ciascuna figura tengono conto anche delle competenze minime necessarie al rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro

B) Qualifiche professionali di "responsabile"

Requisiti <u>minimi</u> di ingresso	titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 7 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento con responsabilità per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione
Durata <u>minima</u>	500 ore
Ripartizione monte ore	∅ per formazione delle competenze chiave non oltre il 10% e solo se direttamente attinenti all'esercizio dell'attività professionale cui la figura professionale si riferisce ∅ per attività di stage almeno il 30% del monte ore complessivo
Caratteristiche <u>minime</u> delle risorse professionali di staff	
<i>docenti</i>	almeno il 70% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da esperti con almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento
<i>altre tipologie</i>	∅ tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento ed accompagnamento ∅ coordinatore didattico
Procedure di accompagnamento	di cui 30 ore dedicate ad attività di accompagnamento individuale e di gruppo, di analisi competenze in ingresso, accompagnamento in itinere, orientamento al lavoro, delle quali almeno il 25% dedicate ad attività di accompagnamento individuale
Formazione a distanza	strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor di contenuto e tutor di animazione e non superiore al 50% della durata del percorso al netto del periodo di stage
Standard professionale regionale di riferimento	Figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali appartenenti al livello C. Gli standard di competenze professionali specifici per ciascuna figura tengono conto anche delle competenze minime necessarie al rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro

C.2 Standard generali attinenti il processo di erogazione

C.2.1 Standard relativi alla struttura del percorso

C.2.1.1 Rapporto tra apprendimento e percorso formativo

La struttura del percorso formativo deve essere adeguata al conseguimento degli standard di competenze previsti. Di conseguenza, la coerenza tra percorso formativo e standard minimi di competenze chiave e professionali costituisce uno dei principali requisiti di qualità del progetto formativo.

Tale articolazione deve fondarsi sulla logica dell'accumulazione e progressivo affinamento delle acquisizioni, garantendo un armonico sviluppo delle competenze. A tal fine, il percorso formativo dovrà avere struttura modulare ed essere composto da un insieme di unità formative.

Ogni unità formativa è identificata:

1. dall'insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze chiave e alle competenze tecnico-professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;
2. dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
3. dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.

C.2.2 Standard minimi relativi ai percorsi formativi

C.2.2.1 Ruolo specifico dell'organismo formativo

Durante la realizzazione dell'attività formativa, l'**organismo di formazione** oltre a rispettare gli standard minimi regionali, contribuisce in misura essenziale alla qualità del processo formativo e di apprendimento. In particolare, esso assicura il presidio dell'intero processo di valutazione degli apprendimenti, e quindi del corretto rapporto tra apprendimento e percorso formativo sopra richiamato, mediante il proprio esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze che svolge la funzione di responsabile interno dei processi di valutazione, di cui al paragrafo 3 della Sezione B.

I compiti del responsabile interno dei processi di valutazione riguardano la garanzia della correttezza metodologica delle prove intermedie previste nel percorso formativo. In tal senso, egli oltre ad assicurare l'adeguato supporto metodologico al momento dell'elaborazione della proposta progettuale per la definizione del dispositivo operativo di valutazione che verrà utilizzato nel percorso formativo, ovvero delle metodologie e modalità di valutazione per ciascuna unità formativa prevista nel progetto, durante lo svolgimento del percorso

- coordina la predisposizione nel dettaglio delle prove di verifica intermedie relative a ciascuna unità formativa prevista nel progetto, in coerenza con il progetto approvato,
- concorda con il Coordinatore ed i docenti le modalità, i tempi di svolgimento e gli strumenti per la realizzazione delle prove intermedie,
- assiste e supervisiona lo svolgimento delle prove intermedie,
- redige la documentazione di registrazione dello svolgimento delle prove intermedie e dei relativi esiti,

- supporta il Coordinatore del percorso nel rispondere ad eventuali richieste di chiarimento e/o di documentazione formulate dall'amministrazione per quanto attiene gli aspetti connessi alla valutazione degli apprendimenti,
- nel caso in cui un partecipante abbandoni un percorso formativo finalizzato al conseguimento di una certificazione, e in tutti i percorsi non finalizzati al conseguimento di certificazione, predispone la *dichiarazione degli apprendimenti* contenente l'indicazione delle unità formative frequentate e delle relative prove di verifica superate, secondo gli specifici standard definiti per il processo di dichiarazione degli apprendimenti, descritti al paragrafo 3 della Sezione B.
- Inoltre, al termine delle attività formative e prima della realizzazione dell'esame finale, il responsabile interno dei processi di valutazione
- insieme al Coordinatore didattico con il supporto dei docenti effettua la valutazione di ammissione/non ammissione di ciascun partecipante all'esame finale, anche sulla base dell'andamento delle valutazioni intermedie,
- predispone il report di sintesi dell'andamento delle valutazioni intermedie realizzate durante tutto il percorso formativo,
- elabora una proposta per la realizzazione delle prove di valutazione delle competenze da realizzare nell'esame finale.

Le condizioni che regolano il rapporto di lavoro sono quelle previste in proposito dalla normativa dell'accREDITAMENTO.

C.2.2.2 Frequenza

Sono ammessi a sostenere gli esami per il rilascio di qualifica professionale o certificato di competenze i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo del percorso formativo e, all'interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage, laddove previsto⁴.

Tali percentuali devono essere calcolate sul totale delle ore previste dal percorso formativo finalizzato al rilascio di attestato di qualifica/certificato competenze.

Nel caso di riduzione del monte ore dovuto al riconoscimento di crediti in ingresso, la % di frequenza minima si applica sul nuovo monte ore.

La percentuale minima di presenza al percorso formativo può variare nell'ambito di percorsi derivanti da norme a carattere nazionale e/o per filiere formative specifiche per i quali si applicano i riferimenti previsti dalle rispettive normative.

L'Amministrazione competente può derogare a tali percentuali in caso di eccezionalità e di comprovate motivazioni fornite dai docenti, sulla base del profilo del partecipante. La relazione di ammissione alla verifica finale, debitamente sottoscritta dal responsabile del progetto, deve essere portata a conoscenza della Commissione di verifica ed allegata al verbale della Commissione stessa.

C.2.2.3 Stage/tirocinio curricolare

4

L'ammissione all'esame è subordinata, oltre che alla frequenza, anche al raggiungimento di un punteggio minimo relativo alla valutazione intermedia del percorso, espresso in centesimi, che deve essere di almeno 60/100.

Ogni percorso formativo, finalizzato al rilascio di una qualifica o inerenti singole Ada/UC che implicano il presidio di competenze operative, deve prevedere attività di stage/tirocinio curriculare (d'ora in avanti "stage") organizzate a seconda delle esigenze dell'utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività solo nel caso di percorsi formativi che mirano a sviluppare competenze attinenti all'ambito di lavoro dei destinatari (es. percorsi di formazione continua che prendono come riferimento progettuale singole Aree di Attività del RRFP).

Lo stage deve essere progettato come un'unità formativa, i cui obiettivi formativi devono essere esplicitati e devono configurarsi come arricchimento degli obiettivi di apprendimento declinati sulla base degli standard professionali minimi contenuti nella Figura professionale.

Lo stage è un momento specifico del percorso formativo che non si svolge nei luoghi tipicamente dedicati alla formazione (aule o laboratori), ma presso aziende, studi professionali o altre strutture produttive private o pubbliche, e si configura come una parte di un più articolato percorso formativo, volto a permettere una fase di alternanza tra teoria e pratica, attraverso l'applicazione in contesti operativi e di lavoro di quanto appreso teoricamente. Non rientra nel campo di applicazione del D.M. 25.03.1998, n. 142 recante norme sui tirocini formativi e di orientamento.

Lo *stage* può essere di tipo conoscitivo (osservazione di attività svolta da altri) o applicativo (attività pratica non produttiva in affiancamento).

La progettazione si accompagna ad un'attività specifica di "preparazione dello stage" che consiste nella ricerca di contesti lavorativi disponibili ad ospitare stagisti e coerenti con le finalità dello stage e con le caratteristiche degli allievi.

Lo stage deve essere regolato da un accordo tra il soggetto attuatore e il soggetto ospitante da formalizzare attraverso la stipula di un contratto (o convenzione).

Ai partecipanti con età superiore a sedici anni può essere consentito di sostituire l'esperienza di stage con esperienze lavorative, purché:

- tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell'intero percorso;
- la sostituzione sia convalidata dall'organismo formativo e adeguatamente formalizzata.

Nei percorsi relativi all'obbligo scolastico- formativo l'espletamento delle attività di stage, secondo le modalità e i tempi previsti, costituisce una condizione necessaria per il rilascio della qualifica professionale.

Laddove previsto, la durata dello stage deve essere almeno il 30% del monte ore complessivo del percorso e non oltre il 50% del totale del percorso formativo, salvo deroghe.

C.2.2.4 Distinzione tra riconoscimento di crediti formativi e certificazione di competenze

La partecipazione a percorsi formativi e il superamento delle verifiche di apprendimento previste può dare luogo a due distinte modalità di capitalizzazione, il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione di competenze.

Il superamento delle verifiche di apprendimento previste per ciascuna unità formativa sancisce l'acquisizione dell'insieme delle conoscenze e capacità che costituiscono l'obiettivo di apprendimento di quella determinata unità formativa. Il positivo superamento delle verifiche di apprendimento relative ad una determinata unità formativa dà diritto al riconoscimento di crediti formativi relativi a tale unità in ingresso ad altri percorsi di formazione. Tale diritto può essere esercitato all'interno del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.

Il riconoscimento di crediti (da spendere nei sistemi dell'istruzione e formazione) e la certificazione di competenze relative ad Aree di Attività e Figure professionali (da spendere nel mondo del lavoro) costituiscono due attività autonome e distinte.

La condizione sufficiente per la certificazione è costituita dal possesso di tutte le Conoscenze e Capacità che compongono una Unità di Competenze associata ad una determinata Area di Attività. Il completamento di un percorso formativo e il superamento delle verifiche di apprendimento in esso previste di per sé non dà luogo a certificazione di competenze, per la quale invece è necessario che sia provata, attraverso una prova d'esame, la capacità a realizzare la performance caratteristica dell'Area di Attività.

C.2.2.5 Prerequisiti in ingresso, progressività nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e spendibilità dei risultati acquisiti

C.2.2.5.a Verifica del livello di competenze in ingresso

Ogni percorso formativo intende realizzare apprendimenti genericamente definibili nei termini di incremento nel livello delle competenze possedute. Ciò significa che, dati determinati (e determinabili) livelli di competenze in entrata, la partecipazione ad un percorso formativo consente il conseguimento di livelli superiori di competenze, secondo un principio di capitalizzazione delle acquisizioni da parte della persona.

L'incremento di competenze può avvenire anche attraverso la specificazione di competenze tecnico-professionali già possedute. Il possesso di queste ultime deve pertanto costituire il prerequisito di ingresso al percorso finalizzato a tale incremento.

Di conseguenza, dati determinati obiettivi di apprendimento in uscita (definiti attraverso il riferimento ai livelli EQF), il progetto formativo dovrà specificare i prerequisiti in ingresso dei partecipanti ritenuti necessari per un'efficace partecipazione al percorso e funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento previsti.

È compito dell'organismo formativo esplicitare in sede progettuale il rapporto tra prerequisiti in ingresso, competenze in uscita e percorso di apprendimento relativo.

L'organismo dovrà altresì accertare che i partecipanti all'attività formativa siano effettivamente in possesso del livello di competenza necessario per partecipare con successo all'attività formativa prevista e sulla cui base il percorso stesso è stato progettato per far conseguire il livello di uscita individuato.

Dovranno quindi essere previste idonee ed adeguate procedure di accertamento delle competenze in ingresso atte a verificare il possesso dei requisiti previsti. A tal fine, l'organismo formativo deve:

- prevedere ed adeguatamente pubblicizzare le modalità di svolgimento dell'accertamento in ingresso nella fase di raccolta delle richieste di partecipazione al percorso;
- garantire il livello di competenza tecnica adeguato delle risorse professionali che effettuano l'accertamento;
- effettuare la verifica del possesso dei requisiti minimi sulla base di
 - o documentazione attestante i titoli/qualifiche previsti quale standard minimo,
 - o prove per l'accertamento del possesso di competenze, laddove previsto dallo standard minimo;
- registrare l'intera procedura mediante apposito verbale.

In aggiunta a quanto sopra, è possibile stabilire requisiti in ingresso supplementari attinenti al possesso di conoscenze e capacità specifiche o al possesso di patenti/abilitazioni specifiche, unicamente a condizione che

- i requisiti aggiuntivi siano stati previsti in fase di progettazione e, quindi, preventivamente approvati dall'Amministrazione
- la verifica di tali ulteriori requisiti avvenga nel rispetto delle modalità indicate.

Nel caso in cui le normative nazionali/regionali di settore prevedano requisiti d'ingresso aggiuntivi (maggiore età, patente di guida, etc.) l'organismo formativo è tenuto a verificare la normativa, a prevedere tali requisiti nella progettazione dei percorsi e a verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati.

La verifica in ingresso può concludersi:

- con una valutazione di non idoneità, quando i requisiti minimi non risultano posseduti dalla persona; in tal caso l'organismo formativo attiva, quando è richiesto dalla normativa, eventuali percorsi/servizi integrativi di ri-orientamento della persona al fine di farle intraprendere percorsi adeguati ai propri fabbisogni. La disponibilità di tali tipologie di servizi deve essere indicata e descritta adeguatamente in fase di stesura del progetto e tempestivamente pubblicizzata, dal momento della raccolta delle domande di partecipazione;
- con una valutazione di idoneità, che comporta il diritto della persona a partecipare al percorso nella sua completezza;
- con una valutazione di idoneità ed il riconoscimento di crediti in ingresso che dà alla persona il diritto a partecipare ad una parte soltanto del percorso, a condizione che sia definito e formalizzato uno specifico patto tra il partecipante stesso e l'organismo formativo.

Il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi funzionali al raggiungimento degli obiettivi complessivi del percorso autorizza il riconoscimento di crediti e la conseguente dispensa a frequentare quelle unità formative le cui competenze siano già in possesso della persona.

C.2.2.5.b Progressivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e spendibilità dei risultati

La struttura del percorso per unità formative finalizzate al conseguimento di specifici obiettivi di apprendimento rende possibile anche la formalizzazione di risultati anche parziali rispetto a quelli complessivi previsti per il percorso nella sua interezza e quindi una maggiore flessibilità del servizio erogato anche in relazione a specifiche esigenze di attestazione della persona che partecipa. L'organismo formativo deve pertanto garantire che in qualsiasi momento del percorso formativo, qualora il partecipante ne faccia richiesta, gli venga rilasciata, nel rispetto degli standard di processo definiti al paragrafo 3 della Sezione B, la *dichiarazione degli apprendimenti*, che, a seguito della conclusione positiva di una o più unità formative, attesta l'effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Tale dichiarazione è spendibile all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l'ingresso in altri percorsi. Essa viene rilasciata anche in caso di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.

Nell'ambito dei percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica rivolti a ragazzi che devono assolvere l'obbligo scolastico- formativo il non completamento del percorso o, comunque il non rispetto dei requisiti minimi in termini di frequenza impedisce il rilascio della qualifica.

C. 3 Standard generali attinenti la progettazione delle attività formative

C.3.1 Standard di progettazione dei contenuti

La definizione degli obiettivi di apprendimento il cui raggiungimento deve essere assicurato ad ogni partecipante in esito ad un percorso formativo deve rispettare i seguenti principi:

- il principio della coerenza con gli standard professionali regionali contenuti nel Repertorio Regionale delle Figure professionali,
- il principio della aderenza ai fabbisogni del mercato del lavoro locale (individui ed imprese),
- il principio della qualità dell'offerta formativa inclusa nel sistema regionale secondo le diverse modalità previste all'art. 17 della L.R. 32/2002,
- il principio della valorizzazione della autonomia progettuale degli organismi che offrono formazione nel sistema regionale,
- il principio del diritto a uguali opportunità di apprendimento, che significa garanzia di sostanziale omogeneità dei risultati in esito ai percorsi formativi che assumono a riferimento la stessa figura professionale, indipendentemente dai contesti di realizzazione delle attività formative e dai soggetti di erogazione degli stessi.

In coerenza con tali principi, gli obiettivi di ogni attività formativa che mira al rilascio di certificazione devono essere di coerenti con

- le competenze chiave per l'occupabilità e l'esercizio del diritto di cittadinanza, di cui all'articolo 77 ter, comma 1 del Regolamento di attuazione della L.R. 32/2002
- le competenze tecnico-professionali che caratterizzano la Figura professionale o l'Area di Attività descritta nel Repertorio Regionale delle Figure professionali, assunta a riferimento per la formazione e che devono coincidere obbligatoriamente:
 - con quelle di una figura professionale del repertorio regionale delle figure professionali, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;
 - con una o più unità di competenze del repertorio regionale delle figure professionali per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificato di competenze.

A tal fine, ogni percorso formativo deve essere progettato attraverso la definizione di obiettivi di apprendimento e di obiettivi formativi descritti in termini di competenze, ed articolati in unità formative, finalizzate al conseguimento di tali obiettivi e definite nel rispetto di *standard minimi* pertinenti.

C.3.1.1 Gli standard di progettazione per le competenze chiave

Le competenze chiave individuano quelle conoscenze e capacità che, pur non essendo direttamente riferibili alla dimensione professionale del lavoro, costituiscono parte integrante della formazione professionale in quanto essenziali a garantire le condizioni di occupabilità e l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Tali competenze vanno intese secondo quanto stabilito dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a

competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), il cui allegato adottato come riferimento standard regionale per la definizione delle competenze chiave per l'occupabilità e la cittadinanza, costituisce parte integrante degli standard regionali per i percorsi formativi.

Gli obiettivi di apprendimento riferibili alle competenze chiave vengono definiti sulla base delle esigenze specifiche di ciascuna tipologia di utenza: essi variano quindi a seconda del tipo di percorso che si intende realizzare. In tal senso le competenze chiave sono previste solo se direttamente attinenti all'esercizio dell'attività professionale cui la figura si riferisce.

Se tali obiettivi di apprendimento sono previsti all'interno del percorso formativo, le ore da dedicare all'acquisizione delle competenze chiave rientrano nel monte ore minimo di standard di filiera nella misura massima del 10%. In particolari casi, per specifiche esigenze formative è possibile prevedere una percentuale maggiore di ore da destinare all'acquisizione di tali competenze; in tal caso le ore che eccedono il 10% vengono aggiunte al monte ore minimo. La scelta deve essere opportunamente descritta e motivata in sede progettuale.

Pur non riguardando la dimensione tecnico-professionale della competenza, le competenze chiave hanno un ruolo fondamentale nello svolgimento delle diverse fasi della vita lavorativa; pertanto la progettazione delle unità formative relative a tali obiettivi può avvenire congiuntamente a quella degli obiettivi connessi alle competenze tecnico-professionali.

C.3.1.2 Gli standard di progettazione per le competenze tecnico-professionali

In generale, nel sistema regionale si distinguono:

- percorsi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale, ovvero dell'insieme di competenze che caratterizzano una Figura professionale compresa nel Repertorio Regionale delle Figure professionali;
- percorsi finalizzati all'acquisizione di certificazioni relative a competenze correlate a singole Aree di Attività lavorativa.

C.3.1.2.a Progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di attestato di qualifica professionale

Tutti i percorsi finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale adottano come riferimento imprescindibile per le competenze professionali una Figura professionale, comprensiva di tutte le Aree di Attività e relative Unità di Competenze di cui essa risulta composta, così come descritte e repertorate nel Repertorio Regionale delle Figure professionali.

La denominazione della Figura costituisce anche la denominazione della qualifica professionale conseguita al termine del percorso di cui la Figura costituisce il riferimento per le competenze tecnico-professionali.

In relazione ai diversi livelli di qualifica previsti dal sistema regionale

- le Figure appartenenti al gruppo-livello A costituiscono lo standard minimo per la definizione degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali dei percorsi finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali di livello 3 EQF;
- le Figure appartenenti al gruppo-livello B costituiscono lo standard minimo per la definizione degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali per i percorsi finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali di livello 4 e 5 EQF;
- le Figure appartenenti al gruppo-livello C costituiscono lo standard minimo per la definizione degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali per i percorsi finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali di livello 4 e 5 EQF.

Qualora in fase di progettazione, sulla base della specifica domanda di professionalità cui il progetto intende dare risposta, emerga la necessità di inserire ulteriori riferimenti professionali in termini di Aree di Attività e/o relative conoscenze e capacità, l'organismo formativo può integrare il riferimento alla Figura professionale presa a riferimento attraverso l'indicazione aggiuntiva di una o più Aree di Attività, individuate tra quelle presenti nel Repertorio Regionale, comprensive delle Conoscenze e Capacità che compongono l'Unità di Competenze associata a ciascuna di tali Aree di Attività, come descritte nel Repertorio. Il numero di Aree di Attività individuate come riferimento aggiuntivo rispetto a quelle previste dalla Figura che costituisce lo standard professionale minimo è di una unità e comunque inferiore o pari ad un quarto del numero di Aree di Attività che caratterizzano la Figura di riferimento.

L'integrazione deve essere adeguatamente motivata, indicando le specifiche esigenze rilevate e le prospettive alle quali è finalizzata l'attività formativa, sia in termini di domanda di professionalità da parte del territorio, sia in termini di sviluppo professionale e spendibilità delle competenze per i partecipanti all'attività. In tali casi, infatti, la presenza di adeguata motivazione dell'integrazione nell'ambito della formulazione del progetto costituisce una delle condizioni di ammissibilità dello stesso alla valutazione finalizzata al finanziamento o riconoscimento dell'attività.

L'integrazione deve trovare adeguata corrispondenza nell'articolazione del percorso, nella quale deve essere prevista e chiaramente indicata la/le unità formativa/e in cui le Conoscenze e Capacità che compongono la/e Unità di Competenze integrativa/e costituiscono oggetto di apprendimento.

Nell'ambito della definizione degli obiettivi di apprendimento e, quindi, dell'articolazione del percorso in unità formative finalizzate al conseguimento di tali obiettivi, le Conoscenze e Capacità che costituiscono le Unità di Competenze associate alle Aree di Attività prese a riferimento, possono essere arricchite ed integrate con ulteriori conoscenze e capacità, a condizione che

- siano sempre finalizzate alla realizzazione della performance distintiva dell'Area di Attività cui l'Unità di Competenze che viene integrata è associata
- l'integrazione sia adeguatamente motivata, attraverso l'indicazione delle specifiche esigenze rilevate.

Anche in tali casi, la presenza di adeguata motivazione dell'integrazione nell'ambito della formulazione del progetto costituisce una delle condizioni di ammissibilità dello stesso alla valutazione finalizzata al finanziamento o riconoscimento dell'attività.

La durata dei percorsi formativi finalizzati al rilascio di qualifica EQF, così come definiti negli standard formativi di filiera, sono da ritenersi vincolanti per la progettazione; durate superiori allo standard minimo sono ammissibili solo nei casi in cui i percorsi formativi prevedano "obiettivi di apprendimento aggiuntivi", in termini di:

- intere Aree di Attività/UC (in caso di riferimento a singola Figura Professionale) nel rispetto delle regole sopra esposte;
- singole conoscenze/capacità.

In tali casi, rispetto allo standard minimo orario relativo alla standard di filiera della qualifica EQF prevista, è necessario aumentare obbligatoriamente le ore di formazione da dedicare all'acquisizione delle competenze/conoscenze/capacità aggiuntive.

Tale aumento deve essere adeguatamente motivato in sede progettuale e deve seguire un principio di coerenza e di equilibrio in termini di durata rispetto alla complessità e numerosità degli obiettivi di apprendimento che si intendono raggiungere allo standard minimo.

Infine, nella formulazione della proposta di attività formativa deve essere descritto il dispositivo di valutazione degli apprendimenti attraverso il quale si intende verificare il raggiungimento da parte dei partecipanti degli obiettivi definiti. Il dispositivo deve essere progettato in relazione a ciascuna unità formativa componente il percorso e deve garantire la coerenza tra standard professionali,

contenuti formativi e metodologia di verifica degli apprendimenti; a tal fine devono essere individuate le tipologie di prove che si prevede di realizzare, i criteri e le condizioni di realizzazione delle verifiche intermedie. In tal senso il dispositivo di valutazione costituisce una componente della qualità della proposta progettuale e come tale sottoposto a valutazione da parte dell'amministrazione.

C.3.1.2.b Progettazione di percorsi finalizzati al rilascio di certificato di competenze

Per quanto concerne i percorsi finalizzati al rilascio di certificato di competenze, il riferimento per le competenze tecnico-professionali deve essere costituito da una o più Aree di Attività individuate - sulla base della specifica domanda di professionalità cui il progetto intende dare risposta - tra quelle presenti nel Repertorio Regionale delle Figure professionali, comprensiva/e delle Conoscenze e Capacità che compongono l'Unità di Competenze associata a ciascuna Area di Attività prescelta.

L'indicazione delle specifiche esigenze rilevate e delle prospettive alle quali è finalizzato l'attività formativa, sia in termini di domanda di professionalità da parte del territorio, sia in termini di sviluppo professionale e spendibilità delle competenze per i partecipanti all'attività, nonché la esplicitazione delle correlazioni tra tali esigenze e le Aree di Attività prese a riferimento, costituisce una delle condizioni di ammissibilità dello stesso alla valutazione finalizzata al finanziamento o riconoscimento dell'attività.

Nell'ambito della definizione degli obiettivi di apprendimento e, quindi, dell'articolazione del percorso in unità formative finalizzate al conseguimento di tali obiettivi, le Conoscenze e Capacità che costituiscono le Unità di Competenze associate alle Aree di Attività prese a riferimento possono essere arricchite ed integrate con ulteriori conoscenze e capacità, a condizione che

- siano sempre attinenti alla performance dell'Area di Attività cui l'Unità di Competenze che viene integrata è associata
- l'integrazione sia adeguatamente motivata, attraverso l'indicazione delle specifiche esigenze rilevate.

Anche in tali casi, la presenza di adeguata motivazione dell'integrazione nell'ambito della formulazione del progetto costituisce una delle condizioni di ammissibilità dello stesso alla valutazione finalizzata al finanziamento o riconoscimento dell'attività.

Se il percorso formativo prevede contenuti aggiuntivi in termini di singole conoscenze/capacità rispetto allo standard di durata minima previsto per singola Area di Attività, è necessario aumentare le ore di formazione da dedicare all'acquisizione delle conoscenze/capacità aggiuntive come specificato nel paragrafo C.3.1.2.d.

Infine, nella formulazione del progetto deve essere descritto il dispositivo di valutazione degli apprendimenti attraverso il quale si intende verificare il raggiungimento da parte dei partecipanti degli obiettivi definiti. Il dispositivo deve essere progettato in relazione a ciascuna unità formativa componente il percorso e garantire la coerenza tra standard professionali, contenuti formativi e metodologia di verifica degli apprendimenti; a tal fine devono essere individuate le tipologie di prove che si prevede di realizzare, i criteri e le condizioni di realizzazione delle verifiche intermedie. In tal senso il dispositivo di valutazione costituisce una componente della qualità della proposta progettuale e come tale sottoposto a valutazione da parte dell'amministrazione.

C.3.1.2.c Progettazione di percorsi non finalizzati al rilascio di certificazione

Il Repertorio Regionale delle Figure professionali ed in particolare le Aree di Attività e relative Unità di Competenze possono costituire lo standard professionale di riferimento anche per la progettazione di percorsi di formazione continua non finalizzati al rilascio di qualifica professionale, né di certificato di competenze.

I risultati conseguiti nell'ambito di percorsi di formazione continua non finalizzati al rilascio di qualifica professionale o di certificazione di competenze possono essere attestati all'interno di:

- una *dichiarazione degli apprendimenti*, sulla base degli specifici standard previsti per il processo di dichiarazione degli apprendimenti, di cui al paragrafo 3 della Sezione B, quando la progettazione formativa prende a riferimento gli standard previsti dal Repertorio Regionale delle Figure professionali;
- un attestato di frequenza in tutti gli altri casi.

Il processo di integrazione ed arricchimento dei riferimenti agli standard professionali regionali costituisce una delle opzioni di cui l'organismo che propone il percorso formativo dispone nella sua autonomia progettuale per adeguare la propria offerta ai fabbisogni del territorio ed alle esigenze dell'utenza.

Tali processi attengono pertanto all'azione formativa ed in quanto tali non comportano in alcun modo la modifica e/o integrazione del Repertorio Regionale delle Figure professionali.

C.3.1.2.d Standard minimo di durata per la progettazione di percorsi formativi riferiti alle Aree di Attività

La definizione di uno standard minimo di durata del percorso formativo risponde a due differenti esigenze:

1. da una parte garantire l'equilibrio tra chi progetta percorsi formativi costituiti unicamente da una sola o più AdA, al di fuori dell'interesse della figura professionale, e quelli finalizzati al rilascio di una qualifica, il cui riferimento professionale è costituito da una figura intera;
2. dall'altra garantire una progettazione equilibrata evitando che vi siano percorsi formativi in cui l'acquisizione delle competenze afferenti ad un'AdA è garantita dalla realizzazione di attività formative estremamente consistenti al cospetto di altre, dove, invece non sia garantita l'erogazione della formazione minima (anche in termini di durata) per l'acquisizione delle competenze necessarie.

Da quanto sopra derivano due criteri per la definizione dello standard minimo della durata di percorsi che hanno come riferimento progettuale una o più AdA:

- A. Un primo criterio per la definizione della durata della formazione riferita a un'AdA all'interno di una figura e, quindi, all'interno di un percorso finalizzato al rilascio di una **qualifica professionale**.

In questo caso viene definito uno standard "variabile" che garantisca il principio della "progettazione equilibrata" sopra richiamato, ovvero non tanto un valore minimo "fisso" per AdA quanto un livello di proporzionalità tra la durata delle attività formative per ciascuna AdA. Si identifica pertanto una proporzione tra il tempo massimo di formazione riferito ad un'AdA e il tempo minimo di formazione previsto nel percorso per acquisire le competenze a presidio di un'AdA. In base a tale proporzione il percorso formativo più breve deve essere uguale o maggiore della metà del percorso formativo più lungo.

- B. Un secondo criterio per la definizione di uno standard di durata per la progettazione di percorsi formativi finalizzati al rilascio del **certificato di competenze**.

Anche in questo caso viene definito uno standard “variabile” ma non in riferimento al livello di proporzionalità tra la durata delle attività formative per ciascuna AdA quanto in riferimento al livello di complessità della figura cui appartiene l’AdA. In considerazione del fatto che lo standard minimo per figura è differente a seconda che si tratti di Addetto (livello di complessità A), Tecnico (livello di complessità B) o Responsabile (livello di complessità C), la durata da standard minimo di un percorso formativo avente a riferimento un’AdA è riportata nella tabella che segue:

Standard minimo di durata dell’ AdA per Figure di Addetto	110 ore
Standard minimo di durata dell’AdA per Figure di Tecnico	75 ore
Standard minimo di durata dell’AdA per Figure di Responsabile	60 ore

La progettazione di percorsi formativi di durata superiore allo standard minimo sono ammissibili nei casi in cui i percorsi formativi prevedano “obiettivi di apprendimento aggiuntivi” in termini di singole conoscenze/capacità o nei casi in cui tale aumento è adeguatamente motivato in sede progettuale. In tal caso la progettazione deve seguire un principio di coerenza e di equilibrio in termini di durata rispetto alla complessità e numerosità degli obiettivi di apprendimento delle AdA.

C.4 Standard formativi attinenti percorsi specificatamente finalizzati al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività normate da specifiche discipline di settore (“dovuti per legge”)

Nell’ambito del nuovo sistema degli standard regionali, i percorsi cosiddetti “dovuti per legge” ovvero i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di qualifiche o di singole competenze necessarie allo svolgimento di attività lavorative/professionali ed in quanto tali disciplinati da specifiche normative di settore, fanno riferimento a standard di contenuto e procedurali in parte diversi e a sé stanti rispetto al complesso degli standard regionali relativi ai percorsi formativi.

Le specifiche discipline di settore possono

- a. prevedere l’acquisizione di una *qualifica professionale*, per il conseguimento della quale, costituendo essa uno dei requisiti per l’esercizio di una determinata attività lavorativa/professionale, sono definiti specifici standard formativi;
- b. prevedere lo svolgimento di un *percorso formativo* non finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale la cui frequenza e, talvolta, anche il superamento di una prova finale, costituiscono uno dei requisiti per lo svolgimento di specifiche attività lavorative.

Attraverso analisi effettuate per ciascuno di tali percorsi in relazione agli obiettivi di competenze, alle caratteristiche vincolanti del processo di formazione, ai requisiti ed a tutte le condizioni specificatamente previste dalle norme di settore, vengono definiti standard formativi che garantiscono il rispetto di tali vincoli ed al contempo la coerenza, laddove possibile e nella misura consentita dai vincoli stessi, con il sistema degli standard regionali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi. Il confronto con i diversi soggetti (istituzionali e non) di volta in volta interessati consente che tali standard specifici siano funzionali alle esigenze di regolazione previste dalla normativa di settore.

La coerenza con il sistema regionale degli standard formativi è garantita tra l’altro anche da:

- la definizione di specifici contenuti formativi in relazione a determinati obiettivi di apprendimento che vengono individuati in relazione agli obiettivi complessivi connessi allo svolgimento delle attività lavorative/professionali come definiti dalle norme specifiche;
- la modulazione del percorso in attività formative di diverso tipo tra le quali viene prevista sempre l’attività di laboratorio e/o attività pratica guidata (interdisciplinare e non) da considerare parte del monte ore di stage.

Sulla base delle specifiche previsioni normative, gli standard relativi ad un percorso “dovuto per legge” possono riguardare anche:

- l’individuazione di specifici requisiti per i docenti laddove ciò risulti necessario allo svolgimento delle attività formative in relazione allo svolgimento delle attività lavorative/professionali
- la definizione di specifiche condizioni per la realizzazione delle verifiche finali (composizione della commissione, cfr. paragrafo 5.4.2 della Sezione B).
- la durata delle singole unità formative in cui il percorso è articolato

Per entrambe le tipologie di norme di cui ai punti a) e b), il recepimento della norma di settore a seguito del processo di analisi e confronto si realizza con la definizione di standard

formativi specifici che sono raccolti nel “Repertorio Regionale delle qualifiche professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche normative di settore”, articolato in schede singole, approvate dal Dirigente del Settore regionale competente.

C.5 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento degli standard per i percorsi formativi

I contenuti degli standard dei percorsi formativi sono definiti attraverso un processo di condivisione tra le amministrazioni regionale e provinciali, gli altri attori del sistema regionale di istruzione e formazione. Successivamente alla sua adozione, qualsiasi variazione degli standard deve essere elaborata e formalizzata nel rispetto delle normative, procedure e metodologie previste, garantendone l'integrazione all'interno del sistema complessivo degli standard per la valorizzazione delle competenze comunque acquisite.

C.6 Disciplina e procedure per la gestione delle/dei qualifiche/percorsi formativi normati da legge (DPL) e dei profili professionali attivabili nella fase transitoria

A seguito della introduzione del Sistema Regionale delle Competenze, in attesa dell'inserimento di ulteriori standard (a livello di singole figure e/o interi settori) nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali e del *Repertorio regionale delle qualifiche professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche normative di settore* (Cfr. paragrafo C.4), il **Repertorio regionale dei profili professionali** attualmente vigente risulta così costituito:

- a) Profili professionali attualmente presenti nel Repertorio regionale dei profili che ancora non trovano riferimento nei contenuti tecnico-professionali delle figure professionali contenute nel “Repertorio delle figure professionali”;
- b) Qualifiche professionali e percorsi disciplinati sulla base di specifiche normative nazionali/regionali di settore necessarie per lo svolgimento di determinate funzioni e/o attività lavorative;

I profili professionali e i percorsi “non più attivabili” rimarranno presenti all'interno del DB regionale sia per consentire la stampa degli attestati relativi alle attività formative in corso sia per mantenere l'archivio storico delle qualifiche e dei percorsi del repertorio regionale.

Possono essere presentate esclusivamente nuove richieste di approvazione di profili professionali disciplinati da specifiche disposizioni di legge e di percorsi di formazione obbligatoria.

C.6.1 I descrittori dei percorsi formativi

I percorsi formativi di cui alle lettere a), b) e c) relativamente a percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica risultano descritti sulla base di alcuni descrittori definiti, ovvero:

- a) **denominazione**: si tratta della denominazione del profilo che corrisponde alla denominazione della qualifica professionale corrispondente;
- b) **codifica ISFOL e codifica ATECO**;
- c) eventuali riferimenti normativi che contribuiscono a motivare la proposta del nuovo profilo
- d) **descrizione**: si tratta di una sintetica descrizione delle attività che il possesso della professionalità individuata dal profilo permette di svolgere;
- e) **conoscenze/contenuti di base** necessari all'esercizio della professionalità individuata dal profilo relative all'area di sapere interessate per lo sviluppo delle competenze stesse;
- f) **competenze/contenuti tecnico-professionali** necessari all'esercizio della professionalità individuata dal profilo relative all'area di sapere interessate per lo sviluppo delle competenze stesse;
- g) **requisiti di ingresso** al percorso formativo: si tratta dei requisiti minimi che devono essere posseduti dalla persona al momento in cui accede al percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualifica corrispondente al profilo;
- h) **criteri di selezione**: si tratta di *indicazioni generali* circa le modalità di selezione dei partecipanti al percorso formativo, laddove sia necessario verificare il possesso di requisiti in ingresso;
- i) **sbocchi occupazionali**: si tratta di indicazioni circa le possibili prospettive di occupazione che si aprono alle persone che abbiano conseguito la qualifica corrispondente al profilo;
- j) **durata** (in ore): si tratta della quantità minima di ore rispetto alla quale deve essere progettato il percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualifica corrispondente al profilo, a partire dai requisiti minimi previsti in ingresso (vedi punto e);
- k) **professionalità docente**: si tratta di indicazioni circa le caratteristiche professionali dei docenti che si ritengono più adatte per la realizzazione del percorso formativo;
- l) **attrezzature e sussidi didattici**: si tratta di indicazioni circa eventuali specifiche attrezzature e sussidi che si ritengono utili per un migliore e più efficace sviluppo delle attività formative;
- m) **note**: sono qui indicate eventuali annotazioni specifiche circa ulteriori altri elementi che permettono una migliore descrizione del profilo.

C.6.2 I requisiti minimi relativi ai percorsi formativi

Il sistema si fonda su una connessione tra situazioni in entrata al percorso (livello di partenza), livello del percorso e situazione conseguita quale esito del percorso formativo (livello in uscita). In termini concreti si tratta di una connessione tra:

- F **requisiti di ingresso** (livello di partenza), intesi unicamente come titoli/qualifiche di istruzione/formazione (quali attestazioni di specifici livelli di competenza posseduti),
- F **livello di formazione** (livello del percorso), al quale si colloca il percorso formativo attinente il profilo con riferimento ai cinque livelli europei di formazione come definiti dalla Decisione del Consiglio 85/368/CEE, e sulla cui base deve essere calibrata la durata,
- F **livello del titolo/qualifica** conseguibile in uscita al percorso stesso (livello in uscita); di fatto esso è la risultante dei due precedenti elementi.

C.6.2.1 Standard minimi relativi ai requisiti d'ingresso ed alla durata dei percorsi formativi

Il descrittore relativo ai requisiti d'ingresso, in quanto standard minimo, indica il titolo o la qualifica professionale che la persona deve possedere al momento dell'ingresso nel percorso formativo.

Gli standard minimi relativi ai requisiti d'ingresso per i profili professionali che restano attivabili nell'ambito del RRPF sono previsti dalla seguente tabella n.1.

Nella progettazione di percorsi dovrà essere previsto almeno il 30% di ore di stage rispetto alla durata complessiva del percorso.

Gli standard minimi relativi ai requisiti d'ingresso per i percorsi di formazione normati da legge sono definiti e regolamentati da specifiche normative di settore.

Il riferimento per la determinazione degli standard minimi di durata è l'insieme di connessioni tra livelli in entrata - livelli di formazione - livelli in uscita, previsto nella citata tabella n. 1.

C.6.3 Standardizzazione delle denominazioni dei profili professionali

Gli standard di denominazione dei profili professionali individuati sono indicati nell'ultima colonna della Tabella 1 sopraccitata.

C.6.4 Verifica del possesso dei requisiti minimi di ingresso

In relazione ai requisiti minimi previsti nell'ambito di ciascun profilo professionale per l'ingresso al

percorso formativo finalizzato al conseguimento della corrispondente qualifica professionale, i soggetti erogatori dell'offerta devono garantire adeguate forme di verifica del possesso di tali requisiti. Rispetto alla procedura di verifica dei requisiti minimi, ivi comprese eventuali prove per l'accertamento del possesso di specifiche competenze, il soggetto che eroga il percorso deve:

Ø prevedere ed adeguatamente pubblicizzare le modalità di svolgimento nella fase di raccolta delle richieste di partecipazione al percorso;

Ø garantire il livello di competenza tecnica adeguato delle risorse professionali che effettuano la verifica;

Ø effettuare la verifica del possesso dei requisiti minimi sulla base della documentazione attestante i titoli/qualifiche previsti, eventualmente integrata da prove per l'accertamento del possesso di competenze, in particolare in quei percorsi finalizzati a profili professionali per i quali il Repertorio regionale prevede tra i requisiti minimi il possesso di competenze di tipo linguistico e/o informatico, in modo da verificare l'effettivo possesso di tali competenze al livello definito;

Ø registrare l'intera procedura mediante apposito verbale.

Rispetto al possesso di esperienza lavorativa, la verifica deve mirare ad appurare la coerenza - sia dal punto di vista del settore e della tipologia di lavoro svolto, sia dal punto di vista della durata - dell'esperienza lavorativa pregressa rispetto al profilo professionale cui il

percorso è finalizzato, tenuto conto di quanto definito nel sistema di connessioni di cui alla citata Tabella 1.